

## Il fondamento costituzionale della responsabilità civile

### INDICE

#### Premessa

- I) Dalla funzione sanzionatoria alla funzione risarcitoria della responsabilità civile
- II) Il contributo di Rodotà
- III) La tradizionale interpretazione dell'art. 2043 cod.civ. incardinata sul danno arrecato *non iure e contra ius*: il diritto soggettivo come limite posto dalla sentenza n. 174/71/SU della Corte Suprema all'ambito di operatività della tutela risarcitoria
- IV) La fragilità della tradizionale interpretazione dell'art. 2043 cod.civ., alla luce, in particolare, delle trattazioni concernenti gli interessi tutelati nell'area del danno ingiusto effettuate da Salvi e Busnelli. I limiti della tradizionale lettura dell'art. 2043 cod.civ. messi in rilievo dalle osservazioni critiche di Busnelli, Salvi, Rodotà e Schlesinger
- V) La sentenza n. 500/99/SU della Suprema Corte: i quattro motivi che hanno causato la svolta del 1999. La reale natura dei diritti affievoliti e dei diritti in attesa di espansione: l'accoglimento della tesi di Pace. Un possibile errore di prospettiva: la lettura «amministrativistica» della sentenza n. 500/99/SU della Cassazione. La tesi del graduale recepimento della teoria di Rodotà
- VI) Il fondamento costituzionale della responsabilità civile: osservazioni conclusive

#### Premessa

**Il presente scritto dovrebbe consentire, al lettore, di constatare la correlazione fra la normativa costituzionale e la dilatazione dell'ambito di operatività della responsabilità civile.**

Il punto di riferimento essenziale della presente disamina sarà la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tale disamina sarà fondata sulle indicazioni derivanti dalle elaborazioni dottrinali.

**Si tenterà, peraltro, di confutare una tesi diffusissima in dottrina, ovverosia quella che individua l'elemento centrale della sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Cassazione nella riconosciuta risarcibilità degli interessi legittimi.**

In questa fase introduttiva è anzitutto necessario fornire un quadro sommario dell'itinerario logico posto a fondamento di questo scritto. Esso consta di sei parti: nella prima si analizzerà la fondamentale innovazione derivante dalle elaborazioni dottrinali degli anni Sessanta, cioè il passaggio dalla funzione sanzionatoria alla funzione risarcitoria della responsabilità civile. Nella seconda si esporrà la teoria elaborata da Stefano Rodotà negli anni Sessanta e basata sul principio di solidarietà. La terza parte sarà incentrata sulla disamina della tradizionale interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2043 cod.civ. Nella quarta parte, verrà messa in rilievo la fragilità della suddetta interpretazione dell'art. 2043 cod.civ., tramite i rilievi proposti, di volta in volta, da

studiosi autorevoli, quali, ad esempio, Salvi, Busnelli, Rodotà, Schlesinger e Pace. La quinta parte sarà contraddistinta dall'esame della sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Cassazione: siffatto esame, che consente di addivenire a conclusioni che non collimano con i risultati delle analisi effettuate dalla quasi totalità della dottrina, consentirà di enucleare la tesi, che qui si sostiene, secondo la quale il punto cruciale di detta pronuncia deve essere identificato non già nell'ammissione dell'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto ma nella rilettura dell'art. 2043 cod.civ. operata dalla Cassazione.

**Sia chiaro, lo scrivente non intende affatto negare che, mediante la sentenza n. 500/99/SU della Cassazione, la lesione degli interessi legittimi sia stata inclusa nell'ambito di operatività della responsabilità civile.** Piuttosto, e si vedrà in seguito quali motivazioni sorreggono tale asserzione e quali sono le rilevanti conseguenze che ne derivano, si vuole puntualizzare che sarebbe fuorviante identificare il punto essenziale della pronuncia suindicata nell'ammissione dell'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto.

Nella sesta parte, infine, si spiegherà in quale senso si può parlare di fondamento costituzionale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod.civ.

Si può asseverare, in una prospettiva di sintesi, che tutte le osservazioni proposte in questa sede concretizzano **il tentativo di individuare la logica che ha ispirato la giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento all'ambito di operatività alla responsabilità aquiliana, dal celebre caso Meroni sino ai giorni nostri.**

Dalla funzione sanzionatoria alla funzione risarcitoria della responsabilità civile

**Negli anni Sessanta del secolo scorso, l'istituto della responsabilità civile, fino ad allora imperniato sulla funzione sanzionatoria della tutela aquiliana, ha subito una modifica radicale in virtù della nuova concezione risarcitoria affermatasi in dottrina.**

Salvi, in relazione al tema di cui si tratta, ha precisato: “Si è già segnalato, come tratto essenziale del processo di trasformazione della responsabilità civile nel corso di questo secolo, il passaggio dallo schema classico, nel quale il risarcimento è sanzione di un comportamento vietato, a un modello che pone al centro dell'istituto il fatto dannoso e la funzione riparatoria. Si possono usare, tra le tante possibili citazioni di classici, quella ottocentesca di Jhering («non è il danno che obbliga al risarcimento, bensì la colpa»), e la formula che gli contrapporrà Ripert negli anni Trenta: «dalla responsabilità alla riparazione». E' evidente che in tale passaggio si esprime, ben più che una vicenda culturale di affinamento dei concetti giuridici, un mutamento complessivo del modo di intendere le funzioni della responsabilità”. [Salvi C., *La responsabilità civile*, Milano, 1998, p.11]

Il medesimo studioso, riferendosi allo stesso argomento, ha scritto: “La nuova prospettiva comincia a delinearsi alla fine del secolo scorso, ma si afferma a partire dal terzo decennio di questo, e, da noi, a partire dagli anni Sessanta, in particolare con le ricerche di Rodotà e Scognamiglio, che pongono l'evento dannoso e l'esigenza di ripararlo al centro della ricostruzione concettuale dell'istituto. La riparazione del danno non è più vista come la conseguenza di regole aventi essenzialmente finalità preventive e repressive nei confronti di condotte dannose difformi dai

parametri di tollerabilità sociale; ma come compito primario dell'istituto, che trova se mai un limite, e non il suo fondamento, nella considerazione del fatto del responsabile" [Salvi C., op. cit., p. 11].

Altri autorevoli studiosi, quali ad esempio Rodotà [Rodotà S., Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964] e Busnelli [Busnelli F.D., voce Illecito civile, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 1989, p. 33], hanno analizzato l'evoluzione della tutela aquiliana ex art. 2043 cod.civ.

**Evoluzione, si ribadisce, contraddistinta dalla nuova visione incentrata sul profilo risarcitorio della tutela aquiliana e, conseguentemente, sul superamento della pregressa concezione sanzionatoria.**

In un recentissimo volume anche Alpa ha precisato: "Nella società moderna, il fine fondamentale delle regole di responsabilità civile diviene pertanto il profilo risarcitorio" [Alpa G., Diritto della responsabilità civile, Roma-Bari, 2003, p. 297].

Una precisazione pare opportuna al fine di evitare equivoci: Rodotà, Alpa, Busnelli e Salvi sono stati citati perché costoro hanno analizzato la trasformazione relativa alla funzione della responsabilità civile. Tuttavia, la menzione di tali studiosi è avvenuta senza alcuna pretesa di esaustività, nel senso che i contributi dottrinali aventi ad oggetto il profilo risarcitorio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod.civ. sono numerosissimi, tanto è vero che Alpa, dopo aver affermato che il fine fondamentale delle regole della responsabilità civile, nella società moderna, è quello risarcitorio, ha soggiunto: "Largamente accolto da un'amplissima letteratura, questo assunto non esige documentazione; ogni riferimento bibliografico non sarebbe che pleonastico [...]" [Alpa G., op. cit., p. 311, nota 34].

Come si è visto, Salvi ha puntualizzato che le ricerche di Rodotà e di Scognamiglio sono state essenziali affinché la concezione innovativa sostituisse, negli anni Sessanta, quella sanzionatoria. Orbene, si deve **polarizzare l'attenzione sulle elaborazioni di Rodotà, giacché, come si potrà appurare in seguito, tra queste e la giurisprudenza della Cassazione esiste una connessione cruciale.**

## Il contributo di Rodotà

Il libro di Rodotà, già citato, è stato pubblicato nel 1964. In quel tempo, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale era limitata, dalla giurisprudenza, alle ipotesi in cui fosse ravvisabile la menomazione di diritti soggettivi assoluti.

**Si noti: la giurisprudenza (negli anni Sessanta) circoscriveva l'ambito di operatività della responsabilità aquiliana alle fattispecie contraddistinte dalla lesione di un diritto soggettivo assoluto esclusivamente a livello teorico, dal momento che essa, da un canto, affermava in astratto siffatto principio, e cioè che il ristoro del danno si poteva conseguire soltanto in presenza della lesione di un diritto soggettivo assoluto e, dall'altro, disattendeva sovente tale principio nelle controversie sottoposte al suo giudizio (tramite sentenze che ordinavano di risarcire il danno ancorché non fosse ricontrabile la menomazione di diritti soggettivi assoluti).** Si tornerà sul punto più avanti.

Rodotà ha elaborato la sua tesi sulla base di un'analisi della normativa civilistica e di quella costituzionale che metteva in rilievo **la correlazione tra la normativa costituzionale e la responsabilità civile** e che non comprimeva l'area del danno ingiusto *ex art. 2043 cod.civ.* tramite il riferimento esclusivo, al fine di individuare i confini di detta area, alle fattispecie contrassegnate dalla menomazione di diritti soggettivi.

Allo scopo di enucleare la tesi che qui si sostiene, è necessario **focalizzare l'attenzione sulle osservazioni di Rodotà attinenti al ruolo del dovere di solidarietà nell'ordinamento giuridico, alla funzione risarcitoria della responsabilità civile, ed infine, all'ambito di operatività del danno ingiusto.**

A) Il ruolo del dovere di solidarietà nell'ordinamento giuridico

Rodotà ha precisato che il “limite della solidarietà [...] non esaurisce la propria operatività in un rapporto giuridico già definito (come potrebbe far pensare la collocazione topografica di alcune della norme sulle quali si fonda), ma [...] investe interamente la posizione dei soggetti in quanto membri della medesima comunità” [Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1967, rist. inalt., p. 89]. Egli ha chiarito altresì che dal limite della solidarietà “si è desunta, con innegabile rigore, la non necessità di far luogo ad una tipizzazione legislativa di ciascun comportamento dannoso [...] che, poi, di questa solidarietà a maggior ragione si debba parlare al giorno d'oggi, non pare cosa dubbia: e ciò non per ragioni di carattere extragiuridico, bensì direttamente inerenti all'attuale fisionomia del nostro ordinamento. Non si può negare, infatti, che il codice vigente costituisca, proprio in questa direzione, un notevole progresso rispetto alla codificazione civile del 1865: basta por mente a norme del tutto nuove in esso contenute, quali sono, ad esempio, quelle relative agli atti emulativi (art. 833), al comportamento secondo correttezza (art. 1175), alle trattative precontrattuali (art. 1337). In proposito le parole adoperate nella *Relazione* sono significative: «la correttezza che impone l'art. 1175 [...] non è soltanto un generico dovere di condotta morale; è un dovere giuridico qualificato dall'osservanza dei principi di solidarietà corporativa a cui il codice, nell'articolo richiamato, espressamente rinvia. Questo dovere di solidarietà [...] non è che il *dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui* fuori dai limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, in maniera che, non soltanto l'atto di emulazione ne risulti vietato ( art. 833), ma *ogni atto* che non implica il rispetto equanime dell'interesse dei terzi, ogni *atto* di esercizio del diritto che, nell'esclusivo e incivile perseguimento dell'interesse proprio, urti contro l'interesse pubblico al coordinamento delle sfere individuali». E più avanti: «E' dominata dall'obbligo di correttezza e da quello di buona fede (in senso oggettivo) la materia delle trattative contrattuali e quella concernente i c.d. contratti di adesione»; per quel che riguarda l'art. 833, poi, in esso si «afferma un principio di solidarietà tra privati». Non si vuole attribuire a questi richiami alcun valore decisivo; è certo, ad ogni modo, che le affermazioni contenute nella *Relazione* trovano una evidente rispondenza nella normativa, anche oltre l'ambito proprio alla disciplina civilistica” [Rodotà, op. cit., p. 91].

Emerge, tramite questi rilievi, la concreta rilevanza **del dovere di solidarietà o correttezza** nell'ordinamento giuridico. Rodotà ha aggiunto: "Seguendo la trama della nostra codificazione, del limite della solidarietà appaiono proprio le caratteristiche giuridiche; prendendo le mosse dalle numerose specificazioni legislative, però, non ci interessa qui determinare tutte le possibili implicazioni generali a cui possono essere tratte, bensì semplicemente l'esistenza di un limite che protegga la sfera giuridica di ciascuno dal danneggiamento altrui. Si è notato che la solidarietà non può essere ristretta ai casi in cui sia già esistente una relazione giuridica tra consociati, come dimostrano l'art. 833 e l'art. 1337, quest'ultimo riferito appunto ad una fase in cui «nessun altro vincolo giuridico stringe i soggetti che non sia quello della convivenza nel mondo giuridico» [Trabucchi, Il nuovo diritto onorario, in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 498]. Qui non è più in questione soltanto l'esercizio del diritto soggettivo, ma viene investito l'intero operare dei soggetti, giuridicamente rilevante" [Rodotà, op. cit., p. 96].

**In definitiva**, "l'art. 1337, per il suo contenuto e per la sua sistemazione, appare come il tramite attraverso il quale il criterio della solidarietà oltrepassa l'ambito circoscritto dell'obbligazione e del contratto, riferendosi al mondo più articolato delle relazioni interindividuali [Rodotà, op. cit., p. 96]. In altri termini, "con pieno rispetto del nostro ordinamento legislativo [...] si era detto che «il principio del divieto degli atti di emulazione scritto per la proprietà è indubbiamente suscettibile di essere applicato a qualunque altro diritto» [Nicolò, Nota a Cass. 8 aprile 1941, in Riv. dir. civ., 1941, p. 380]; e si era respinta la tesi di quanti ritenevano riferibile ai soli soggetti del rapporto obbligatorio l'art. 1175, osservandosi che la contemporanea introduzione nel sistema dell'art. 1337 «svela in modo sicuro l'esistenza di un criterio unitario per l'imposizione di un generale principio di buona fede nelle relazioni di affari» [Trabucchi, Il nuovo diritto onorario, op. cit., pp. 498-499], e che la possibilità di richiamare altre norme (appunto l'art. 833, o l'art. 1358) indica che il principio è valido addirittura per tutto il campo dei diritti patrimoniali, anche in mancanza di una norma espressa" [Rodotà, op. cit., p. 99].

**Merita di essere segnalata, inoltre, una puntualizzazione ulteriore afferente all'analisi della normativa civilistica:** "Il prevalente riferimento agli artt. 833 e 1337, d'altra parte, neppure conduce ad accentuare il rilievo dell'elemento soggettivo in relazione alla solidarietà, contraddicendo così alla diversa impostazione finora delineata. Analizzando l'art. 833, impropriamente si interpreta il termine scopo come intento dell'agente, introducendo di conseguenza un animus nocendi tra gli elementi necessari a costituire la fattispecie dell'atto emulativo. Se questa interpretazione fosse esatta, si dovrebbe ritenere che la previsione dell'art. 833 ha pure considerato l'ipotesi di un esercizio malizioso del diritto che non provochi in concreto un danno; quest'ultimo elemento anzi – non potendo ritenersi sottinteso – non verrebbe affatto in

questione, dal momento che «non sembra conforme ai principi elementari della tecnica interpretativa attribuire ad una stessa parola la funzione di esprimere due cose ben distinte, quali sono il risultato di un atto e l'intenzione del soggetto che agisce» [Allara, voce atti emulativi (dir. civ.), in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, p. 36]. Poiché, invece, è evidente che la norma ha inteso porre un limite all'attività *dannosa* per i terzi, il termine *scopo* va inteso come «risultato oggettivo dell'atto» [Barbero, Sistema, op. cit., I, p. 737], circoscrivendosi l'ambito dei danni risarcibili non in base all'intento dell'agente, bensì all'utilità a questi arrecata dall'atto. Così la buona fede, nell'accezione dell'art. 1337, non può essere considerata come un requisito del comportamento, ma è essa stessa una regola dell'agire" [Rodotà, op. cit., p. 101].

**Ma la disamina di Rodotà ha avuto quale oggetto non soltanto la normativa civilistica ma anche quella costituzionale. Egli, in primo luogo, ha affermato che** “ad illuminare sul significato proprio del concetto di solidarietà espresso dall'art. 2 contribuisce notevolmente il secondo comma dell'art. 41, prevedendo che «l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» [...] La solidarietà, infatti, si specifica con riferimento al momento del danno: e sarebbe a questo punto improprio ritenere che la previsione costituzionale si esaurisca tutta in questo rinvio, senza nulla modificare in ordine ai criteri per la determinazione dello stesso danno risarcibile. Quel che si coglie con altrettanta immediatezza, nella norma costituzionale è l'estrema ampiezza delle situazioni in ordine alle quali è possibile parlar di danno in senso giuridico: e poco importa – almeno in relazione all'art. 41, 2 co. – stabilire in questa sede se la previsione contenuta in tale articolo debba riferirsi alla generalità dei cittadini o soltanto agli occupati nell'impresa (anche se sembra giusto ritenere che la prima sia l'interpretazione più esatta)” [Rodotà, op. cit., p. 105].

**In secondo luogo, lo studioso succitato ha soggiunto:** “L'analisi del sistema costituzionale potrebbe continuare. Ma a noi sembra di aver segnalato quanto di immediatamente interessante per la nostra indagine esso rappresenta, cioè la affermazione del limite della solidarietà nella forma del «dovere inderogabile», integrata dall'indicazione dell'elemento del danno e da una specifica previsione relativa alla iniziativa economica privata. Più che una conferma di quanto era stato possibile ritrovare attraverso l'esame delle norme del codice civile, questa conclusione rappresenta un arricchimento di quella indagine, soprattutto in ragione della fonte in cui l'affermazione del principio di solidarietà è contenuta. E ciò vale tanto per chi voglia ritenere che dalle norme costituzionali sia possibile dedurre immediatamente la tutela a mezzo dell'azione di risarcimento del danno; sia per coloro i quali richiedono a tal fine l'esistenza di una norma particolare: nessuno, infatti, potrà negare che dalle norme costituzionali sia venuta una modifica del sistema, nel senso almeno della posizione di un principio tale da superare le obiezioni formali che potevano opporsi



alla utilizzazione dello strumento dell'analogia, nel senso precedentemente indicato" [Rodotà, op. cit., p. 106-107].

L'analisi di Rodotà offre moltissimi spunti, nondimeno, al fine di rendere intelligibile la tesi che qui si sostiene, è necessario ricordare, **in primo luogo**, che egli, negli anni Sessanta, esaminando la normativa civilistica e costituzionale, ha individuato, **nel dovere di solidarietà** (inteso, in sostanza, quale dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio), un limite in grado di proteggere la sfera giuridica dei consociati dal danneggiamento altrui; limite operante, sempre secondo la disamina di Rodotà, anche tra soggetti non vincolati da un rapporto contrattuale.

**In secondo luogo bisogna rammentare che il medesimo studioso ha esplicitamente citato a sostegno della sua teoria l'art. 2 e l'art. 41, 2 co., Cost.**

## B) La funzione risarcitoria della responsabilità civile

In relazione alla **funzione essenzialmente risarcitoria della responsabilità civile**, occorre soltanto ribadire quanto è stato già espresso all'inizio di questo scritto. Negli anni Sessanta si è affermata la concezione risarcitoria della responsabilità civile. **Indiscutibilmente, Rodotà ha contribuito alla valorizzazione del profilo risarcitorio della responsabilità civile** [Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1967, rist. inalt., p. 19]. In verità, ben altro approfondimento meriterebbe il tema della funzione della responsabilità civile, ad ogni modo, in questa sede, non è necessario analizzare le ragioni che hanno causato l'evoluzione della responsabilità ex art. 2043 cod.civ., o meglio, l'evoluzione della funzione di tale responsabilità.

C) L'ambito di operatività del danno ingiusto ex art. 2043 cod.civ. secondo Rodotà: la lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante

Tale argomento è determinante per comprendere appieno l'essenziale innovazione introdotta dalla Cassazione tramite la sentenza n. 500/1999. Si potrà acclarare la fondatezza di tale asserzione nella parte destinata, specificamente, all'analisi della pronunzia predetta.

Si può affermare, in prima approssimazione, che Rodotà, nel suo scritto del 1964, ha espresso delle idee, per così dire, rivoluzionarie, poiché la giurisprudenza del tempo negava il risarcimento del danno ogniqualvolta non fosse ravvisabile, nella fattispecie concreta, la menomazione di diritti soggettivi assoluti: "Il riferimento al concetto di diritto soggettivo assoluto non è per sé solo idoneo ad esaurire la valutazione dell'ingiustizia del danno, proprio perché questa, palesandosi come manifestazione del principio di solidarietà, impedisce l'interpretazione restrittiva dell'art. 2043 c.c., tradizionalmente proposta, e che traeva fondamento dalla necessità di individuare situazioni giuridiche nella cui struttura fosse presente un elemento volto ad impedire la violazione, limitandosi a queste soltanto la possibilità di risarcire le eventuali lesioni (come è per i diritti soggettivi assoluti, in ragione della loro rilevanza *erga omnes*; e come è per tutti coloro i quali costruiscono l'*alterum non laedere* come sintesi di tutti gli specifici doveri già imposti dall'ordinamento). Né, così argomentando, nell'art. 2043 c.c. si ritrova un mero criterio di rinvio alle varie figure di illecito previste dall'ordinamento, essendo sufficiente, perché sussista l'ingiustizia, la lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante" [Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1967, rist. inalt., p. 195].

**Orbene, si è detto poc'anzi che Rodotà ha espresso, negli anni Sessanta, delle idee in palese contrasto con l'orientamento giurisprudenziale in quel tempo dominante. Tuttavia, non si deve dimenticare di integrare tale affermazione con quanto è stato precedentemente specificato, vale a dire che la giurisprudenza limitava l'area del danno ingiusto alle fattispecie contrassegnate dalla lesione di diritti soggettivi assoluti solo in astratto, dal momento che, in concreto, il risarcimento del danno veniva disposto anche in assenza della menomazione di diritti soggettivi assoluti (dall'analisi della giurisprudenza, che sarà effettuata successivamente, ciò risulterà in modo nitido).**

**Questo concetto deve essere tenuto sempre presente, altrimenti talune osservazioni che saranno proposte successivamente sembreranno oscure.**

Tornando a trattare dell'ambito di operatività del danno ingiusto *ex art. 2043 cod.civ.*, bisogna puntualizzare che, secondo Rodotà, la responsabilità extracontrattuale si può configurare anche in assenza della lesione di un diritto soggettivo (**si noti: egli perviene a questa conclusione negli anni Sessanta**).

Questi, difatti, ha circoscritto l'ambito di operatività della responsabilità aquiliana riferendosi alle fattispecie contrassegnate dalla "lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante" [Rodotà, op. cit., p. 195].

Il medesimo studioso ha chiarito che "l'uso dell'espressione situazione giuridica (soggettiva), comune ormai agli scrittori più diversi, non vale tanto ad individuare una nuova categoria a priori dell'esperienza giuridica, quanto piuttosto ad assumere un riferimento comune per designare le diverse forme di protezione dell'interesse dei privati. Riferendosi a questo più ampio significato si avrebbe mancanza di rigore solo se, ricorrendo al termine situazione, si volesse far capo ad una mera registrazione della realtà empirica, i cui dati costituirebbero la fonte dello stesso regolamento giuridico: deve essere chiaro, invece, che la possibilità di considerare giuridicamente rilevante una determinata situazione soggettiva dipende esclusivamente dalla qualificazione operata da una norma" [Rodotà, op. cit., p. 200]. Pertanto, "per situazione giuridica deve intendersi «il modo di essere e il risultato della valutazione che la norma fa di interessi umani» [Nicolò, Istituzioni di diritto privato, I, Milano, 1962, p. 44] [...] L'art. 2043 [...] si riferisce ad una sfera giuridica preesistente, già posta da altre norme, e non è esso a crearla. E questa considerazione interessa [...] soprattutto per precisare in che senso sia possibile far capo al concetto di situazione giuridica rilevante al fine di circoscrivere l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità.

La nozione di rilevanza, allora, proprio per il suo carattere formale, non può costituire uno strumento per operare distinzioni all'interno del complesso delle situazioni giuridiche soggettive: sulla scorta di essa è possibile soltanto accertare i casi in cui un interesse non si configura più sotto un profilo economico, morale o sociale ma è assunto tra quelli protetti dal diritto" [Rodotà, op. cit., p. 201-203].

La tradizionale interpretazione dell'art. 2043 c.c. incardinata sul danno arrecato *non iure e contra ius*: il diritto soggettivo come limite posto dalla sentenza n. 174/71/Su della Corte Suprema all'ambito di operatività della tutela risarcitoria

**Prima di esaminare la giurisprudenza, è opportuno menzionare ulteriormente i tre elementi essenziali della teoria di Rodotà, i quali dovrebbero consentire, al lettore, di comprendere la logica che ha ispirato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, relativa all'ambito di operatività della responsabilità civile, dal caso Meroni (1971) fino ai giorni nostri.**

**Anzitutto**, bisogna rammentare che Rodotà ha esplicitamente citato, a sostegno della sua teoria, l'art. 2 e l'art. 41, 2 co., Cost.

Dall'analisi di tali disposizioni costituzionali e delle altre norme del codice civile menzionate (ad es. 833, 1175, 1337 cod.civ.) dallo studioso suddetto a sostegno della sua teoria, si evince (sempre secondo la tesi di Rodotà) l'esistenza, nell'ordinamento giuridico, del dovere di solidarietà, inteso

quale limite in grado di proteggere la sfera giuridica dei consociati dal danneggiamento altrui (anche in assenza di un vincolo derivante da un rapporto contrattuale).

**Inoltre**, occorre rammentare che il medesimo autore ha contribuito alla valorizzazione del profilo risarcitorio della responsabilità civile.

Si deve ricordare, **infine**, la formula impiegata da Rodotà per delineare i confini della tutela aquiliana: lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante.

L'utilità di questi tre aspetti sarà evidente non soltanto in sede di analisi della sentenza n. 500/99 delle Sezioni Unite della Cassazione ma anche, sia pure con talune integrazioni che verranno proposte a suo tempo, nell'ambito delle valutazioni riguardanti i recentissimi orientamenti giurisprudenziali della Corte Suprema.

**S'intende chiarire, sin d'ora, che sarà proposta, per così dire, una lettura innovativa della sentenza suindicata, in netta antitesi con tutti coloro che individuano l'elemento centrale della predetta pronuncia nella riconosciuta risarcibilità degli interessi legittimi: siffatta lettura innovativa, unitamente alle indicazioni derivanti dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ. (proposta dalla Cassazione e accolta dalla Corte costituzionale nello stesso anno: 2003) e dal criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti (criterio che, secondo lo scrivente, si può inferire dalla recente giurisprudenza della Cassazione), mi consentirà di profilare la tesi che qui si sostiene.**

La comprensione della recentissima evoluzione giurisprudenziale presuppone, in ogni caso, una visione ampia dell'operato della Corte Suprema. Si ritiene, in altre parole, che sia necessario svolgere un'analisi critica della complessiva giurisprudenza della Cassazione, dagli anni Sessanta ad oggi.

**Pare opportuno, anzitutto, focalizzare l'attenzione sulla tratizia interpretazione dell'art. 2043 cod.civ.**

Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, la tutela risarcitoria *ex art. 2043 cod.civ.* era circoscritta alle fattispecie contrassegnate dalla lesione di un diritto soggettivo. Più precisamente, fino al 1971, ossia fino al celebre caso Meroni [Cass. sent. n. 174/71/SU], il risarcimento del danno, in teoria (poiché, in pratica, come si potrà constatare più avanti, il risarcimento veniva disposto, dai giudici, anche in assenza della lesione di un diritto soggettivo), era limitato ai casi caratterizzati dalla lesione di diritti soggettivi assoluti; il ristoro del danno si poteva invece ottenere, dopo il 1971, anche nei casi contrassegnati dalla menomazione di un diritto soggettivo relativo, ossia di un diritto di credito.

**Ebbene, si vuole rilevare che tra l'impostazione tradizionale (cioè quella degli anni Sessanta, che limitava l'area del danno ingiusto alle fattispecie contraddistinte dalla menomazione di**

diritti soggettivi assoluti) e quella introdotta dalla Cassazione tramite la sentenza n. 500/99/Su della Cassazione (in tale pronuncia, l'area del danno ingiusto *ex art. 2043 cod.civ.* è stata delimitata attraverso la seguente formula: lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante), sia pure a livello meramente terminologico, non è riscontrabile alcuna differenza. In altri termini, la tutela aquiliana di cui all'art. 2043 cod.civ. presupponeva e presuppone, in ogni caso, la sussistenza, nella fattispecie concreta, di un danno arrecato *non iure e contra ius*. Credo sia stato sottovalutato, dai fautori della tesi assolutamente prevalente (cioè quella che individua l'innovazione principale introdotta dalla Cassazione, attraverso la sentenza n. 500/99, nella riconosciuta risarcibilità degli interessi legittimi), il fatto che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2043 cod.civ. era (ed è) incardinata sul danno arrecato *non iure e contra ius*. Quel che è mutato, nel tempo, è il significato del secondo requisito del danno, che è stato, per così dire, aggiornato (dalla Cassazione), sia per concedere il risarcimento nelle fattispecie contraddistinte dalla lesione di diritti di credito, che per accordare la tutela aquiliana nei casi connotati dalla menomazione di interessi legittimi.

Sia chiaro, non si vuole negare che la Cassazione abbia incluso l'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto. S'intende, invece, denunciare i gravi inconvenienti che deriverebbero dalla (errata) convinzione di poter individuare la fondamentale innovazione introdotta dalla Corte Suprema, mediante la sentenza n. 500 del 1999, nell'ammissione dell'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto *ex art. 2043 cod.civ.*

Si è ritenuto opportuno svolgere queste premesse di carattere generale al fine di rendere palese lo scetticismo, che caratterizza il presente scritto, circa la prevalente tesi dottrinale relativa alla storica sentenza del 1999.

**I criteri che orienteranno l'indagine contenuta nelle pagine successive sono i seguenti: in primo luogo**, bisognerà chiarire il significato dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2043 cod.civ., incardinata sul **danno arrecato *non iure e contra ius***. **In secondo luogo** si dovrà esaminare la concreta operatività di tale orientamento giurisprudenziale nel periodo intercorso tra il caso Meroni e la sentenza n. 500/99/SU della Cassazione. **In terzo luogo**, si valuteranno i recentissimi orientamenti giurisprudenziali, dai quali si evince, secondo la prospettiva qui privilegiata, il fondamento costituzionale della responsabilità civile.

Con riferimento al primo aspetto, può mettersi in rilievo il fatto che, secondo quanto precisato da Busnelli, "dopo un lungo periodo di incertezze e di contrasti, la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui «l'ingiustizia, che l'art. 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile, va intesa nella duplice accezione di danno prodotto *non iure e contra ius*» [Cfr. Cass., S. U., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, pp. 342 e 1284; Cass., S.

U., 30 marzo 1972, n. 1008, ivi, 1972, I, p. 887; Cass., S. U., 24 giugno 1972, n. 2135, ivi, 1973, I, p. 99; Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, ivi, 1976, I, p. 2902; Cass., 1 aprile 1980, n. 2105, ivi, 1981, I, p. 402 ]. La definizione dell'ingiustizia del danno, così formulata, non intende certo profilare un danno doppiamente ingiusto, ma ha lo scopo di enucleare i due presupposti su cui si basa l'ingiustizia del danno: un presupposto soggettivo, che ha come punto di riferimento una condotta del danneggiante diretta a realizzare un interesse non meritevole di tutela; e un presupposto oggettivo, che ha come punto di riferimento un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela del danneggiato" [Busnelli F.D., voce Illecito civile, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 1989, p. 11].

Il medesimo argomento è stato affrontato, da Salvi, in questi termini: "[...] E' ingiusto il danno che presenti la duplice caratteristica di essere *non iure* (ossai «proveniente da un fatto che non sia altrimenti qualificato dall'ordinamento giuridico» ovvero «in assenza di cause di giustificazione») e *contra ius* (ossia «prodotto da un fatto che leda una situazione giuridica riconosciuta e garantita dall'ordinamento»). In realtà l'ingiustizia è non somma ma sintesi dei due profili: il cosiddetto esercizio del diritto non è assimilabile alle cause di giustificazione in senso proprio (come la legittima difesa o lo stato di necessità ex artt. 2044 e 2045, sui quali si tornerà tra breve), giacché considerare se l'atto sia da considerare, appunto, esercizio (e non abuso) di un diritto è possibile solo mediante una valutazione comparativa con l'interesse leso, e quindi sulla base di presupposti e ragioni intrinseche al giudizio concernente il danno subito dalla vittima.

In sostanza la qualificazione di ingiustizia del danno è il frutto di un'analisi del rapporto, anzitutto, tra il danneggiato e il bene leso, che ne individui la giuridica rilevanza: nozione di carattere formale, e quindi non esaustiva, ma che intanto consente di accertare i casi in cui l'interesse di un soggetto a un bene «non si configura più sotto un profilo economico, morale o sociale, ma è assunto tra quelli protetti dal diritto», per usare la formulazione di Rodotà.

In secondo luogo, viene in questione la comparazione con l'interesse sottostante l'attività lesiva; condotta anch'essa, però, sulla base di indici normativi, e non già di un generale criterio di utilità pubblica, rimesso alla discrezionale valutazione dell'interprete.

Assumono così un ruolo centrale i parametri che possono trarsi dalla Carta costituzionale; da svolgere poi alla luce delle direttive e delle indicazioni desumibili dalla normativa che regola il settore cui la fattispecie concreta possa essere riferita.

Può dubitarsi se per sintetizzare i caratteri di questo procedimento abbia un senso effettivo la consueta alternativa tra tipicità e atipicità.

Si è da tempo notato come non abbia un valore assoluto la contrapposizione tra sistemi di atipicità (come quelli derivanti dal Code civil, compreso il nostro), e sistemi che conoscono solo figure

tipiche del cosiddetto illecito civile, sancite legislativamente (come nel BGB) o sulla base dei precedenti (come in common law).

Nei primi opera invero la tendenza a «tipizzare» figure di responsabilità, soprattutto attraverso l'elaborazione della giurisprudenza; nei secondi, specularmente, la definizione di alcune fattispecie è talmente ampia da lasciare spazi notevoli alla valutazione del giudice [...] La questione è comunque in larga misura terminologica. L'ambito rimesso alla valutazione dell'interprete è ampio, e garantisce la correttezza di interpretazioni che estendano la qualificazione di ingiustizia a fattispecie nelle quali manchi una norma che espressamente attribuisca un diritto soggettivo "assoluto", o che specificamente preveda per il tipo di fattispecie in questione, la tutela risarcitoria. D'altra parte, la selezione degli interessi avviene secondo parametri interni, e non esterni, all'ordinamento; e conduce alla fine pur sempre, nell'evoluzione pratica dell'istituto, alla riduzione dei cosiddetti illeciti a «tipi».

Ed è questo ciò che in effetti fa la giurisprudenza; anche se quasi sempre, poi, preferisce definire l'esito del procedimento valutativo compiuto in termini di individuazione di un «diritto»: esito di per se innocuo, se non portasse ad una proliferazione di «diritti» nuovi, e talvolta bizzarri, laddove si tratta solo di riconoscere, sulla base della valutazione degli interessi configgenti in una determinata fattispecie, che un determinato fatto dannoso merita la qualifica di ingiusto" [Salvi C., La responsabilità civile, Milano, 1998, p. 62-64].

Il giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, necessario per applicare l'art. 2043 cod.civ., può essere descritto anche tramite le parole della Corte Suprema: "Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un «danno ingiusto», ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.

Comparazione e valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l'ordinamento assicura tutela all'interesse del danneggiato, con disposizione specifiche (così risolvendo in radice il conflitto, come avviene nel caso di interesse



protetto nella forma del diritto soggettivo, soprattutto quando si tratta di diritti costituzionalmente garantiti o di diritti della personalità), ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili diversi dalla tutela risarcitoria, manifestando così una esigenza di protezione (nel qual caso la composizione del conflitto con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice, che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del “giusto” equilibrio intersoggettivo, e provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento)” [Cass. sent. n. 500/99/SU].

L'esempio che la Cassazione fornisce circa le ipotesi di contrasto tra interesse ultraindividuale perseguito dalla P.A. e interesse individuale perseguito dal privato, contribuisce a chiarire le concrete modalità del giudizio di comparazione degli interessi in conflitto: “In particolare, nel caso (che qui interessa) di conflitto tra interesse individuale perseguito dal privato ed interesse ultraindividuale perseguito dalla P.A., la soluzione non è senz'altro determinata dalla diversa qualità dei contrapposti interessi, poiché la prevalenza dell'interesse ultraindividuale, con correlativo sacrificio di quello individuale, può verificarsi soltanto se l'azione amministrativa è conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione, e non anche quando è contraria a tali principi (ed è contrassegnata, oltre che da illegittimità, anche dal dolo o dalla colpa, come più avanti si vedrà)” [Cass. sent. n. 500/99/SU].

In sostanza, si può sinteticamente asseverare che “è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse direttamente tutelato dalla Costituzione (diritto alla salute, diritto di proprietà), qualsiasi interesse espressamente tutelato dalla legge e, ancora, qualsiasi interesse che, comparato con quello del danneggiante, risulta maggiormente meritevole di tutela” [Alpa G., Istituzioni di diritto privato, Torino, 1997, p. 1128].

Si è chiarito che il danno, acciòché sia risarcibile, deve essere contraddistinto da due requisiti: deve trattarsi, cioè, di un danno arrecato *non iure* e *contra ius*. Più concretamente, si può asserire che, per configurare un danno risarcibile, è necessario non soltanto riscontrare la lesione di un interesse giuridicamente rilevante (**danno *contra ius***) ma anche l'assenza di una causa di giustificazione (**danno *non iure***), la quale, se sussistesse, escluderebbe la responsabilità dell'agente (Cass. sent. n. 500/99/SU: “L'area della risarcibilità non è quindi definita da [...] bensì da una clausola generale, espressa dalla formula «danno ingiusto», in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, e cioè il danno arrecato *non iure*, da ravvisarsi nel danno inferito in difetto di una causa di giustificazione (*non iure*), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento [...]”).

Ebbene, pare opportuno affettuare alcune brevissime considerazioni in relazione a quest'ultimo requisito del danno.

Busnelli, riferendosi al requisito del danno testé citato, ha scritto: “Il sistema della responsabilità civile, dunque, non si basa su una pluralità di cause di giustificazione *a posteriori* di un comportamento in sé antiggiuridico, e non pone l’esercizio del diritto sullo stesso piano delle figure tipiche contemplate dagli artt. 2044 e 2045 c.c. (legittima difesa e stato di necessità); esso si ispira, invece, a un’unica regola generale – l’esercizio del diritto, appunto, postulato come causa atipica di esclusione *a priori* dell’ingiustizia del danno (qui iure suo utitur neminem laedit) – rispetto alla quale le suddette figure si profilano a guisa di specificazioni, intese ad arricchire la sfera giuridica di ogni soggetto di particolari diritti, aventi per oggetto l’attuazione di forme eccezionali di autotutela” [ Busnelli, F. D., voce Illecito civile, op. cit., p. 11].

Rispetto al medesimo tema, Alpa, più recente mente, ha specificato: “Vi sono ipotesi in cui, pur arrecando un danno, l’agente non è considerato responsabile. Ciò accade quando vi siano cause di giustificazione, che escludono l’imputabilità dell’agente. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044 c.c.). Si applicano, a questo riguardo, le norme del Codice penale sulla legittima difesa (Cass. n. 4487/1976). Allo stesso modo, non è responsabile chi provoca il danno per necessità: quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato, è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice (art. 2045 c.c.). Occorre però che il pericolo non fosse meramente supposto, ma esistesse davvero (Cass. n. 2279/1954). E’ frequente l’applicazione di questa norma nella circolazione stradale, quando il conducente investe altri, o urta veicoli, o distrugge o danneggia cose, per evitare un sinistro (improvviso arresto; brusca sterzata).

Non vi è responsabilità neppure se il danneggiato ha dato il consenso all’attività del danneggiante, essendo consapevole di rischiare una lesione (consenso dell’avente diritto: art. 50 c.p.). Ma il danno è risarcibile se il diritto era indisponibile (diritto della personalità). Il consenso si registra di frequente nell’ipotesi di immissioni ( che il vicino lascia eseguire, dietro compenso). Non vi è responsabilità neppure se il danno deriva dall’esercizio del diritto: ma vi può essere abuso dal quale nasce l’obbligo di risarcimento” [ Alpa, G., Istituzioni di diritto privato, Torino, 1997, p. 1113; v. sul medesimo tema Alpa, Diritto della responsabilità civile, Roma-Bari, 2003, p. 129 ss.].

Orbene, è ora necessario vagliare la concreta operatività della tratizia interpretazione giurisprudenziale del danno ingiusto *ex art. 2043 cod.civ.*

Si dovrà monitorare, dapprima, il periodo intercorso fra il celebre caso Meroni (1971) e la sentenza della Cassazione n. 500/99/Su: nel caso giudiziario testé citato, la Corte Suprema, oltre ad aver esteso l’area del danno ingiusto alle fattispecie contraddistinte dalla menomazione di diritti di

credito (diritti relativi), ha anche posto un limite destinato a resistere, quantunque esclusivamente a livello di affermazioni di principio, fino al 1999: il diritto soggettivo; nel senso che la lesione di siffatta situazione giuridica soggettiva veniva considerata necessaria, in astratto, al fine di configurare la responsabilità aquiliana, e di poter ordinare, conseguentemente, il risarcimento del danno.

La disamina dell'operato della giurisprudenza, relativamente all'arco temporale suindicato, sarà basata su talune essenziali indicazioni contenute negli scritti di Salvi, Busnelli, Rodotà, Schlesinger e Pace.

Dopo aver monitorato il periodo intercorso tra il 1971 e il 1999, ed aver effettuato alcune osservazioni inerenti alla sentenza n. 500/99/SU della Cassazione, si volgerà l'attenzione ai recentissimi orientamenti giurisprudenziali concernenti l'ambito di operatività del danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ.

La fragilità della tradizionale interpretazione dell'art. 2043 cod. civ., alla luce, in particolare, delle trattazioni concernenti gli interessi tutelati nell'area del danno ingiusto effettuate da Salvi e Busnelli. I limiti della tradizionale lettura dell'art. 2043 cod. civ. messi in rilievo dalle osservazioni critiche di Busnelli, Salvi, Rodotà e Schlesinger

Un tempo la Cassazione limitava la possibilità di ottenere il ristoro del danno, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., alle fattispecie contrassegnate dalla menomazione di un diritto soggettivo assoluto. La svolta maturò nel 1971, quando le Sezioni Unite della Suprema Corte [Cass., S. U., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, 342 e 1284], riconobbero, ad una società calcistica (la soc. Torino calcio), a cui nel 1953 era stato negato, dalla Corte medesima [Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Foro it.*, 1953, I, p. 1087], il risarcimento del danno derivante dalla perdita di tutti i propri atleti, morti in un incidente aereo (c.d. caso Superga), la legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. contro il terzo responsabile di un incidente stradale che aveva causato la morte di uno dei suoi calciatori (Meroni).

“Naturalmente, la semplice lesione del diritto di credito da parte di un terzo non comporta, di per sé sola, un’obbligazione risarcitoria del terzo verso il creditore.

Per ottenere il risarcimento, costui deve provare di aver subito una perdita definitiva e irreparabile: il che è da escludersi ogni qualvolta il creditore possa, con eguale vantaggio economico, procurarsi da altri quelle prestazioni che gli sono venute a mancare” [Busnelli F.D., voce Illecito civile, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 1989, p. 12]

Pertanto, conformemente a tale ultimo rilievo, nel cosiddetto caso Meroni la Cassazione ritenne corretta la decisione dei giudici di merito che non riscontrò alcun danno effettivo da risarcire al creditore poiché, la soc. Torino calcio, sostituendo la vittima dell’incidente con un altro calciatore, «aveva mantenuto, ed anzi aveva aumentato, il livello di redditività» [Cass. 29 marzo 1978, n. 1459, in Foro it., 1978, I, p. 833].

La svolta del 1971 è stata successivamente confermata da altre decisioni della Corte Suprema [ si veda Cass., S.U., 30 marzo 1972, n. 1008; Cass., S.U., 24 giugno 1972, n. 2135, in Foro it., 1973, I, p. 99; Cass., S.U., 12 novembre 1988, n. 6132, ivi, 1989, I, p. 742] che hanno definitivamente consolidato il principio della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di un diritto di credito.

Va chiarito che, attualmente, “non è più richiesto [...] che dal fatto derivi la estinzione del credito e una conseguente perdita definitiva ed irreparabile del creditore, data dalla insostituibilità della prestazione di fare cui era tenuto il debitore (come invece affermato nella sentenza della Cassazione del 1971 sul «caso Meroni», nella quale per la prima volta fu riconosciuta ammissibile in via di principio la tutela extracontrattuale del credito). E’ stata ammessa l’ingiustizia del danno anche quando vi sia impossibilità temporanea della prestazione; si è detto che la insostituibilità della prestazione rileva ai fini del quantum, e non dell’an del risarcimento; e si è considerato ingiusto, per il datore di lavoro, il danno consistente nella mancata prestazione lavorativa del dipendente durante l’invalidità temporanea, derivante dall’infortunio cagionato dal terzo, che è pertanto tenuto al risarcimento” [Salvi, La responsabilità civile, Milano, 1998, p. 77].

La sentenza concernente il caso Meroni se, da un lato, ha infranto la discriminazione tradizionale tra diritti assoluti e relativi, riguardo all’ammissibilità della tutela risarcitoria, determinando «un processo di ulteriore ampliamento dell’area della risarcibilità» [Cass., 4 maggio 1982, n. 2765, in Giust. civ., 1982, I, p. 1747] dall’altro ha introdotto una delimitazione, destinata a resistere per quasi trent’anni, nonostante le critiche della dottrina, escludendo «dalla sfera di protezione dell’art. 2043 c.c. quegli interessi che non siano assurti al rango di diritti soggettivi» [Cass., S.U., 26 gennaio 1971, n. 174].

Replicando alle critiche che erano rivolte dalla dottrina alla Corte Suprema, quest’ultima sosteneva quanto segue: “per quanto siano apprezzabili i tentativi della dottrina, intesi ad aprire più ampie

prospettive, non sembra che siano maturi i tempi per ritenere superato il tradizionale concetto di diritto soggettivo come categoria qualificante” [Cass., 27 maggio 1975, n. 2129].

E' necessario, allora, entrare nel merito di questa contrapposizione, durata quasi trent'anni, ed incentrata sull'interpretazione dell'art. 2043 cod.civ.: contrapposizione che ha visto protagonisti, da un lato, la Cassazione (che dal 1971 al 1999 ha circoscritto, benché esclusivamente a livello di affermazioni di principio, l'area del danno ingiusto alle fattispecie contraddistinte dalla lesione di diritti soggettivi) e, dall'altro, la dottrina (che ha denunciato i limiti di questa impostazione). A tal fine è opportuno acclarare quali fossero, realmente, gli interessi tutelati nell'area del danno ingiusto, nel periodo (1971-1999) in cui la Cassazione circoscriveva, in astratto, l'operatività della tutela ex art. 2043 cod.civ. ai casi connotati dalla lesione di un diritto soggettivo.

Si intende, essenzialmente, **monitorare la concreta operatività del tralazio orientamento giurisprudenziale**, in relazione alle indicazioni desumibili dalla dottrina e dalla giurisprudenza, al fine di trovare una conferma, ovvero una smentita, circa la giustezza dell'atteggiamento critico della prima nei confronti della seconda. Riguardo al tema degli interessi tutelati attraverso la responsabilità aquiliana, Salvi ha affermato: “[...] fino a tempi relativamente recenti l'identificazione dell'ingiustizia del danno con la lesione del diritto soggettivo assoluto [...] riduceva l'area del rimedio aquiliano agli interessi della persona dotati di tutela oggettiva e tipica, civile o penale (i cosiddetti diritti della personalità); agli interessi patrimoniali formalizzati nello schema del diritto reale; e a poche altre ipotesi, nelle quali sussistesse una norma espressamente attributiva del diritto al risarcimento (cfr., ad esempio, l'art. 2600 c.c.), oppure la giurisprudenza giungesse in via eccezionale a riconoscere i presupposti della tutela (come per i familiari in caso di morte del congiunto)” [Salvi, La responsabilità civile, op. cit., p. 66].

L'analisi del medesimo studioso si è poi puntualizzata sul danno da morte, sul danno alla salute, sulla lesione dei cosiddetti diritti della personalità, e su altri tipi di lesioni rientranti nell'area del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.

Con riferimento al **danno da morte**, Salvi ha osservato: “In assenza di regole legislative, la giurisprudenza non ha mai dubitato del fatto che i parenti della vittima abbiano diritto al risarcimento per il danno derivante dalla morte del loro congiunto; e che, per il danno patrimoniale, la legittimazione (e l'ammontare) al risarcimento sussista indipendentemente dalla preesistenza di un diritto agli alimenti o all'assistenza economica.

In effetti, la situazione giuridicamente lesa dalla morte del congiunto non è il diritto alla prestazione economica derivante dal rapporto familiare, ma questo rapporto in quanto tale. E' la lesione del rapporto familiare a rendere ingiusto il danno, ancorché degli aspetti patrimoniali (in atto o prevedibili per il futuro) di quel rapporto si debba tener conto, ai fini della quantificazione del

danno patrimoniale; così come della effettiva sussistenza di un vincolo affettivo dovrà tenersi conto per il danno non patrimoniale. Per questa ragione è da condividere la giurisprudenza prevalente, che parla di risarcimento *iure proprio*, rispetto alla tesi del risarcimento *iure hereditatio* (cioè in quanto eredi della vittima, che sarebbe il titolare primario del risarcimento); essendo quindi irrilevante, ai fini della legittimazione, la qualità di erede. Dalla impostazione che individua l'ingiustizia del danno nella lesione del rapporto familiare deriva una serie di conseguenze. In primo luogo, la titolarità del diritto al risarcimento, svincolata dalla preesistenza di un obbligo giuridico agli alimenti o all'assistenza, potrà essere riconosciuta anche a chi non rientri nell'ambito del nucleo familiare in senso stretto ( i soggetti elencati dall'art. 433 c.c.). Spetterà al giudice [...] stabilire se sussisteva, tra la vittima e chi agisce in giudizio, un legame familiare tale, da consentire di qualificare come ingiusto per il secondo il fatto consistente nella morte del primo. Seguendo questo criterio, andrà ad esempio verificata in concreto la titolarità del cosiddetto familiare di fatto (a cominciare dal convivente *more uxorio*), non essendo convincenti – anche alla luce dei dati legislativi che attribuiscono crescente rilevanza alle unioni di fatto – gli argomenti con i quali la giurisprudenza prevalente è orientata in senso negativo” [Salvi, op. cit., p. 66-68].

In relazione, poi, alla sentenza n. 372/1994 della Corte Costituzionale, che ha negato la tutela risarcitoria per il danno alla salute subito dal familiare a causa della morte del congiunto, Salvi ha precisato: “Se i congiunti hanno diritto al risarcimento *iure proprio*, per la lesione del legame familiare con la vittima, non vi è ragione – né se ne intendono le conseguenze pratiche – per riconoscere loro anche la ulteriore titolarità al risarcimento per il medesimo fatto, con l'altro *nomen iuris*. In altri termini, il fatto mortale è danno ingiusto per il familiare, e ciò è sufficiente per attivare il meccanismo risarcitorio, per il danno patrimoniale come quello non patrimoniale, secondo le regole proprie a ciascuno di tali tipi di danno.

Per ragioni analoghe, non vi sono difficoltà, in linea di principio, a considerare ingiusto il danno consistente nella lesione della salute di un'altra persona: anche in questa ipotesi, infatti, rileva la lesione di una situazione giuridicamente rilevante (il legame familiare), che può avere rilievo sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale (in considerazione del vincolo affettivo esistente tra l'attore e colui che ha subito la lesione). Di recente, alcuni giudici di merito hanno ammesso, in casi di lesioni di particolare gravità, il risarcimento per il danno alla salute di uno stretto congiunto dell'attore. La soluzione è da condividere, così come l'esigenza che sia accertata dal giudice con particolare rigore la sussistenza, nel caso di specie, del vincolo affettivo connesso al legame familiare, la cui lesione è il presupposto per l'affermazione del carattere ingiusto del danno. Nei tragici casi, ad esempio, di bambini che nascono con gravi malformazioni per negligenza di terzi, il danno sarà ingiusto sia per il bambino che per i genitori; con l'unica avvertenza che si dovrà evitare

la duplicazione del risarcimento delle medesime perdite patrimoniali (ad es., le spese di cura). in definitiva, nelle ipotesi qui considerate, è nel vincolo affettivo tra la vittima e chi invoca la tutela che risiede l'interesse protetto, che consente di qualificare il danno come ingiusto" [Salvi, op. cit., p. 68-69].

Ebbene, **Salvi**, come risulta da quanto è stato testé citato, ritiene sussistente il danno ingiusto non soltanto in presenza della menomazione di un diritto soggettivo, ma anche in relazione alla lesione di una situazione giuridicamente rilevante, ossia, nel caso di specie, del legame familiare, tanto è vero che egli ha puntualizzato: "In sostanza, la qualificazione di ingiustizia del danno è il frutto di un'analisi del rapporto, anzitutto, tra il danneggiato e il bene leso, che ne individui la giuridica rilevanza: nozione di carattere formale, e quindi non esaustiva, ma che intanto consente di accertare i casi in cui l'interesse di un soggetto a un bene «non si configura più sotto un profilo economico, morale o sociale, ma è assunto tra quelli protetti dal diritto», per usare la formulazione di Rodotà. In secondo luogo, viene in questione la comparazione con l'interesse sottostante l'attività lesiva; condotta anch'essa, però, sulla base di indici normativi, e non già di un generale criterio di utilità pubblica, rimesso alla discrezionale valutazione dell'interprete. Assumono così un ruolo centrale i parametri che possono trarsi dalla Carta costituzionale; da svolgere poi alla luce delle direttive e delle indicazioni desumibili dalla normativa che regola il settore cui la fattispecie concreta possa essere riferita.

Può dubitarsi se per sintetizzare i caratteri di questo procedimento abbia un senso effettivo la consueta alternativa tra tipicità e atipicità. Si è da tempo notato come non abbia un valore assoluto la contrapposizione tra sistemi di atipicità (come quelli derivanti dal *Code civil*, compreso il nostro), e sistemi che conoscono solo figure tipiche del cosiddetto illecito civile, sancite legislativamente (come nel *BGB*) o sulla base dei precedenti (come in *common law*). Nei primi opera invero la tendenza a «tipizzare» figure di responsabilità, soprattutto attraverso l'elaborazione della giurisprudenza; nei secondi, specularmente, la definizione di alcune fattispecie è talmente ampia da lasciare spazi notevoli alla valutazione del giudice. La questione è comunque in larga misura terminologica. L'ambito rimesso alla valutazione dell'interprete è ampio, e garantisce la correttezza di interpretazioni che estendano la qualificazione di ingiustizia a fattispecie nelle quali manchi una norma che espressamente attribuisca un diritto soggettivo assoluto, o che specificamente preveda, per il tipo di fattispecie in questione, la tutela risarcitoria. D'altra parte la selezione degli interessi giuridicamente rilevanti avviene (ed è questo il significato minimo dell'art. 2043, nella previsione della «ingiustizia» come connotato del danno risarcibile) secondo parametri interni, e non esterni, all'ordinamento; e conduce alla fine pur sempre, nell'evoluzione pratica dell'istituto, alla riduzione dei cosiddetti illeciti a tipi. Ed è questo ciò che in effetti fa la giurisprudenza [...] anche se quasi

sempre, poi, preferisce definire l'esito del procedimento valutativo in termini di individuazione di un «diritto»: esito di per sé innocuo, se non portasse a una proliferazione di «diritti» nuovi, e talvolta bizzarri, laddove si tratta solo di riconoscere, sulla base della valutazione degli interessi configgenti in una determinata fattispecie, che un determinato fatto dannoso merita la qualifica di «ingiusto» [Salvi, op. cit., p.63-64].

**Salvi, dunque, ritiene che l'area del danno ingiusto non possa essere delimitata tramite il riferimento esclusivo alla figura del diritto soggettivo (questa conclusione è pacifica, oggigiorno, anche in giurisprudenza).** Inoltre, egli menziona espressamente, sviluppando il proprio ragionamento afferente al tema della qualificazione dell'«ingiustizia» del danno, un passaggio del libro di Rodotà del 1964, al quale più volte è stato fatto riferimento, in questa sede, e nel quale l'ambito di operatività del danno ingiusto, come si è visto, è stato individuato tramite la locuzione “lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante” [Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1967, rist. inalt., p. 195].

Dopo aver analizzato taluni spunti offerti dal contributo di Salvi, si può rivolgere l'attenzione al contributo di un altro autorevole studioso, cioè Busnelli.

Sono utili le osservazioni che egli propone criticando l'esclusione dell'interesse legittimo dall'area del danno ingiusto. Il suo scritto risale al 1989 e, come è noto, la possibilità di configurare la responsabilità extracontrattuale per la lesione degli interessi legittimi era, in quegli anni, preclusa. Oggigiorno, in virtù della storica sentenza n. 500/99/SU della Cassazione, anche la menomazione degli interessi legittimi, a condizione che sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, causa la responsabilità civile dell'agente.

**Busnelli ha criticato esplicitamente il traluzio orientamento giurisprudenziale che delimitava la responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ. con riferimento esclusivo ai casi di lesione di diritti soggettivi.** Egli, riguardo all'esclusione dell'interesse legittimo dall'ambito di operatività della tutela aquiliana, ha precisato: “Il primo tipo di inconveniente è particolarmente evidente nel settore che attiene alla responsabilità civile della pubblica Amministrazione: i cui comportamenti *non iure* (spesso rappresentati da provvedimenti illegittimi, annullati dal giudice amministrativo) possono cagionare danni ingiusti – secondo una giurisprudenza pressoché costante (Cass., S.U., 13 ottobre 1980, n. 5456, in Giur. it., 1980, I, 1, 231; Cass., S.U., 1° ottobre 1982, n. 5030, in Giust. civ., 1982, II, 2916) – soltanto quando siano lesivi di un diritto soggettivo del privato, non già quando ledano una situazione di interesse legittimo nei confronti della pubblica Amministrazione. Così, in materia di regime dei suoli, mentre si riconosce l'ingiustizia dei danni cagionati da un provvedimento illegittimo di espropriazione, in quanto lesivo dell'originario diritto di proprietà che, «per l'effetto retroattivo della pronuncia di annullamento, dovrà considerarsi come non mai



affievolito» dal provvedimento ablatorio (Cass., S.U., 4 luglio 1973, n. 1867, in Foro it., 1966, I, 273), si giunge alla conclusione opposta per il provvedimento con cui la pubblica Amministrazione neghi illegittimamente al proprietario la concessione a edificare sul proprio suolo: e ciò per la ragione che lo *ius aedificandi*, pur inerendo al diritto di proprietà, «non si atteggia, di fronte alla pubblica Amministrazione, come diritto soggettivo perfetto di chi ne è titolare, ma come interesse legittimo» (Cass., S.U., 4 luglio 1973, n. 1867, in Foro it., 1974, I, 1110. Ma v. per una autorevole segnalazione della «gravità del problema», C. cost., 25 marzo 1980, n. 35, in Foro it., 1980, I, 889). Una simile discriminazione di trattamento tra fattispecie caratterizzate dalla lesione di interessi che, a prescindere dalla loro diversa qualificazione formale, appaiono parimenti meritevoli di tutela in relazione al comportamento illegittimo della pubblica Amministrazione, viene generalmente criticata dalla dottrina, nel cui ambito sono tuttavia ravvisabili due indirizzi ricostruttivi. Il primo propone, *sic et simpliciter*, una estensione generalizzata della tutela aquiliana a tutte le possibili situazioni di interesse legittimo del privato nei confronti della pubblica Amministrazione. Il secondo, più cauto, suggerisce di valutare caso per caso se l'interesse legittimo sia o non sia meritevole di tutela aquiliana e, mentre giunge a una conclusione affermativa per le ipotesi appena ricordate (che vengono ricondotte nella categoria dei «diritti in attesa di espansione»), ritiene diversi i casi in cui «manca del tutto il collegamento con una situazione di diritto soggettivo», come avviene quando, per esempio, si tratti di valutare il danno subito da un concorrente che non abbia potuto conseguire l'ammissione a un concorso per l'inosservanza, da parte della pubblica Amministrazione, di regole di natura formale inerenti allo svolgimento del concorso stesso: qui il concorrente escluso, mentre è titolare di un interesse (legittimo) a ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del concorso, di fronte al giudice ordinario vanta una semplice chance (quella che ciascun concorrente ha di vincere il concorso), che può in sé non apparire meritevole di tutela, anche per la difficoltà di provare l'immediatezza e l'effettività dei danni che si assumono subiti" [Busnelli, voce Illecito civile, cit., p. 12-13].

Anche la tendenza a creare diritti soggettivi ( in relazione ad interessi non sussumibili nello schema del diritto soggettivo) è stata oggetto dei **rilevi critici di Busnelli**: "Esemplare, al riguardo, è una vicenda concernente l'acquisto di un quadro firmato (con relativa autentica notarile) dal pittore De Chirico, ma poi risultato falso: la Corte di Cassazione ha riconosciuto all'acquirente la risarcibilità dei danni subiti per aver fatto affidamento sull'esistenza della firma e «sulla dichiarazione di paternità dell'opera da tale firma agevolmente desumibile», ed ha pertanto cassato la decisione di merito che aveva escluso la risarcibilità di detti danni «sulla base di una nozione erronea e restrittiva di danno ingiusto» (Cass., 4 maggio 1982, n. 2765). Ingiusto sarebbe invero – ecco il principio affermato dalla Suprema Corte – il danno inferto al «diritto alla integrità del patrimonio; e più

specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio (costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 Cost.).» Mentre la soluzione del caso appare in sé senz'altro equa, l'affermazione di principio alla quale essa viene ricondotta ha tutta l'aria di un ingombrante «tributo che i giudici pagano all'esigenza di un sistema di tutela che ancora si vuole impostato sulla titolarità di diritti soggettivi» (Di Majo)” [Busnelli, voce Illecito civile, cit., p. 13].

Le lacune della pregressa impostazione giurisprudenziale (incardinata sulla lesione del diritto soggettivo, quale presupposto necessario per poter accedere nell'area del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.), sono state messe in rilievo, altresì, dalle osservazioni attinenti al settore della proprietà edilizia: “Non sempre, peraltro, la giurisprudenza riesce a rimanere fedele al principio che essa stessa si è imposto, identificando il presupposto oggettivo dell'ingiustizia del danno con la lesione di un diritto soggettivo. In alcuni settori, si affaccia allora la tendenza a riconoscere comunque l'ingiustizia dei danni, ricorrendo a veri e propri espedienti costruttivi. Un esempio significativo può trarsi dal settore della proprietà edilizia, in relazione all'art. 872, 2° co., c.c., che stabilisce il diritto al risarcimento del proprietario che ha subito danno per effetto della violazione delle norme urbanistiche da parte del proprietario vicino che costruisca sul proprio fondo. Si tratta, per lo più, di comportamenti lesivi di tipiche situazioni di interesse legittimo, come quelle che si riferiscono all'osservanza delle norme in materia di distanze o di altezza degli edifici. La giurisprudenza, dovendo applicare la norma citata ma non intendendo incrinare il principio generale della limitazione della tutela aquiliana ai soli diritti soggettivi, ricorre al formalistico espediente di ravvisare nell'art. 872, 2° co., una sorta di eccezionale «promozione degli interessi legittimi da esso tutelati al rango di diritti soggettivi al solo fine del risarcimento» (Cass., 17 ottobre 1974, n. 2894, in Resp. civ. prev., 1975, 231). Le conseguenze aberranti di una simile interpretazione si manifestano con tutta evidenza quando vengono in considerazione comportamenti lesivi di un interesse legittimo non riconducibili all'art. 872, come avviene per esempio nel caso in cui un proprietario subisce danno per effetto di una costruzione effettuata dal proprietario vicino senza la necessaria concessione a edificare: qui, accertata l'inapplicabilità dell'art. 872, 2° co., la stessa giurisprudenza si limita a constatare che «per nessun altro verso è riconoscibile un diritto soggettivo, la cui violazione possa dar luogo a un danno giuridico» (Cass., 17 ottobre 1974, n. 2894) [Busnelli, voce Illecito civile, cit., p. 15].

Orbene, se nel settore della proprietà edilizia la giurisprudenza ricorreva, secondo quanto rilevato da **Busnelli**, a veri e propri espedienti costruttivi, affinché non fosse intaccato il principio tradizionale, in altri settori il predetto principio era manifestamente ignorato: “Così, per esempio, un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato riconosce nei termini più ampi l'ingiustizia dei danni

derivanti dalla lesione di una situazione possessoria, senza darsi carico di attribuirle una qualificazione formale, ma limitandosi a affermare che è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni «anche chi, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto di fatto sulla cosa» (cfr., per esempio, Cass., 9 luglio 1973, n. 1971, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, 932; Cass., 24 gennaio 1985, n. 317, in *Resp. civ. prev.*, 1985, 371; Cass., 4 aprile 1987, n. 3272, in *Foro it.*, 1988, I, 205). Ora, un «potere di fatto» può essere non solo quello del possessore, ma anche quello esercitato dal semplice detentore (ex art. 1141 c.c.); al quale, pertanto, la giurisprudenza riconosce la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno anche quando la legge non gli conceda l'azione di reintegrazione (art. 1168, 2° co., c.c.) (Cass., 24 febbraio 1981, n. 1131, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1586; Cass., 20 ottobre 1983, n. 6157, in *Giur. agr. it.*, 1984, 543 ss.). Eppure, la situazione di chi detenga una cosa per ragioni d'ospitalità o di servizio, considerata dalla legge non meritevole di una tutela possessoria, sembrerebbe a maggior ragione doversi ritenere non meritevole di una tutela risarcitoria. Ma la giurisprudenza non si pone neppure un simile problema, quando giunge addirittura alla conclusione che per essere legittimato a chiedere il risarcimento dei danni basta provare di essersi trovato «in una relazione di fatto» con la cosa danneggiata (Cass., 24 gennaio 1985, n. 317). E', questa, una sorprendente – quanto esplicita – rinuncia a procedere a una cernita degli interessi lesi per individuare il presupposto oggettivo dell'ingiustizia del danno.

Non meno «aperti» appaiono gli sviluppi più recenti della giurisprudenza nel settore degli alimenti. Mentre in un primo tempo il risarcimento veniva riconosciuto, in caso di morte cagionata dal fatto del terzo, ai soli congiunti della vittima che risultassero titolari di un diritto agli alimenti (e ciò prima ancora che venisse affermato in termini generali il principio della ammissibilità di una tutela aquiliana dei diritti di credito), in seguito ragioni di equità hanno indotto la giurisprudenza a estendere la tutela aquiliana anche a familiari non rientranti nella cerchia degli aventi diritto agli alimenti, quando sia provato che, a seguito della morte del congiunto, sono venute loro a mancare «quelle sovvenzioni che, corrisposte in modo costante e durevole, costituiscono un concreto beneficio economico» (Cass. 27 gennaio 1964, n. 186, in *Foro it.*, 1964, I, 1200; Cass. 13 giugno 1977, n. 2449, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1067). Non solo; ma la prova dell'attualità (o della «probabilità») delle sovvenzioni al momento del decesso del congiunto viene sempre più frequentemente richiesta anche ai titolari di un diritto agli alimenti, favorendo così un radicale mutamento di impostazione: l'ingiustizia del danno non si basa più sulla lesione di un diritto soggettivo, in quanto tale, ma si ricollega direttamente – vi sia o non vi sia tale diritto – alla violazione di una concreta aspettativa fondata su una situazione verificabile in fatto. Si delinea dunque, anche in questo settore, una diretta valutazione degli interessi meritevoli di tutela, a prescindere dalla loro veste formale” [Busnelli, voce *Illecito civile*, cit., p. 15].

Si è visto, dunque, che **Busnelli**, nel 1989, ha analizzato la concreta operatività dell'orientamento giurisprudenziale allora dominante (orientamento imperniato, in astratto, sulla necessaria correlazione tra responsabilità civile e lesione di un diritto soggettivo, assoluto o relativo) rilevando le gravi incongruenze che sono emerse dalle sentenze.

Orbene, si è detto più volte, in precedenza, che la Cassazione, prima della sentenza n. 500/99/SU, limitava l'ambito di operatività della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ. alle fattispecie contrassegnate dalla lesione di diritti soggettivi (solo assoluti, fino al 1971, e anche relativi dopo il 1971) ma soltanto a livello teorico, nel senso che, in concreto, il ristoro del danno era disposto anche qualora non fosse riscontrabile la menomazione di un diritto soggettivo. **Le osservazioni proposte da Busnelli dimostrano come ciò sia accaduto, come, cioè, in concreto, molte pronunzie abbiano disatteso il principio della necessaria correlazione tra la responsabilità aquiliana e la lesione di un diritto soggettivo.** In particolare, lo studioso suddetto ha distinto tre casi: talvolta la giurisprudenza ha, per così dire, inventato nuovi diritti soggettivi (emblematico il caso del «diritto alla integrità del patrimonio». A tal proposito, si veda la sentenza n. 500/99/SU della Corte Suprema: “E’ quindi seguito il riconoscimento di varie posizione giuridiche, che del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di volta in volta elevava alla dignità di diritto soggettivo: è il caso del c.d. diritto alla integrità del patrimonio [...]”), altre volte i giudici, e si possono confrontare a tal proposito le riflessioni di Busnelli, qui proposte, attinenti al settore della proprietà edilizia, hanno realizzato una «promozione degli interessi legittimi [...] al rango di diritti soggettivi al solo fine del risarcimento» [Cass. 17 ottobre 1974, n. 2894]. In altri casi, addirittura, l'inosservanza del principio tradizionale era apodittica, poiché si riconosceva la sussistenza di danni risarcibili sebbene non fosse ravvisabile, nella fattispecie concreta, la lesione di interessi sussumibili nello schema del diritto soggettivo. Quest'ultima eventualità si verificava, come si è visto poc'anzi, nel settore degli alimenti e nei casi di lesione del possesso. Nessuno potrà negare, difatti, che la distinzione tra possesso e diritto soggettivo è netta, eppure veniva concesso il risarcimento anche nelle ipotesi connotate dalla lesione della situazione possessoria.

Si ritiene pertanto, alla luce di tutti i rilievi proposti, che **il tratto saliente della giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel periodo intercorso tra il 1971 (caso Meroni) e il 1999 (Cass. sent. n. 500/99/SU)**, debba essere individuato nel fatto che la dilatazione dell'ambito di operatività della responsabilità extracontrattuale *ex art. 2043 cod.civ.* è avvenuta, per lo più, sulla base di una concezione (quella che limitava il risarcimento derivante dalla responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ. alle fattispecie contraddistinte dalla lesione di un diritto soggettivo) che ha rivelato tutta la sua fragilità.

**Si noti: non soltanto Salvi e Busnelli hanno criticato il tradizionale orientamento giurisprudenziale, incentrato sulla lesione del diritto soggettivo, ma anche altri studiosi hanno espressamente manifestato il loro dissenso in relazione a siffatto orientamento.**

Ad esempio, **Schlesinger** ha ritenuto che la figura del diritto soggettivo, al fine di individuare i confini della responsabilità civile, non fosse adatta, giacché “da un punto di vista metodologico, non si raccomanda un’interpretazione che cerca di cogliere il significato di un elemento di una certa fattispecie, avvalendosi di un concetto dogmatico, quale quello di diritto soggettivo assoluto: concetto che non solo è frutto di elaborazione puramente teorica, ma per di più è particolarmente tormentato e complesso” [Schlesinger, La «ingiustizia» del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960, p. 338].

**Rodotà** ha precisato: “Che l’antico limite del diritto soggettivo assoluto sia stato abbondantemente valicato, sta già a dimostrarlo qualche norma di legge (ad esempio, l’art. 872 c. c.), rispetto al quale non è certo possibile appagarsi della spiegazione di chi configura un caso eccezionale; ed a questa ipotesi può affiancarsi il risarcimento dei danni arrecati a seguito della lesione del possesso [...] altrettanto significativa, e di interesse concreto ancor maggiore, è poi tutta una serie di ipotesi che la giurisprudenza ha ritenuto di poter ricondurre all’art. 2043 c.c.: seduzione con promessa di matrimonio, protesto di tratta non autorizzata, uccisione del congiunto, smarrimento del libretto di assegni seguita da falsificazione di firma ad opera dell’inventore [...] ad

una giurisprudenza così orientata non va rimproverata, come talvolta usa fare la dottrina, una mancanza di coerenza, quanto piuttosto la deplorable abitudine costruttivistica che induce talvolta a ripetere che danno risarcibile sarebbe quello soltanto che si verifica in occasione della lesione di un diritto: qui soltanto si origina un atteggiamento contraddittorio e incoerente, pericoloso per la confusione e l’incertezza che possono determinarsi quando si continui ad affermare in astratto un principio che la pratica quotidiana continuamente rinnega” [Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1967, rist. inalt., p. 197-198].

Ma vi è di più. **Anche la Cassazione** ha riconosciuto esplicitamente la giustezza di siffatte critiche. Tanto è vero che nella sentenza n. 500/99/SU della Corte Suprema si legge: “E’ noto che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha compiuto una progressiva erosione dell’assolutezza del principio che vuole risarcibile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., soltanto la lesione del diritto soggettivo, procedendo ad un costante ampliamento dell’area della risarcibilità del danno aquiliano, quantomeno nei rapporti tra privati. Un primo significativo passo in tale direzione è rappresentato dal riconoscimento della risarcibilità non soltanto dei diritti assoluti, come si riteneva tradizionalmente, ma anche dei diritti relativi (va ricordata anzitutto la sent. n. 174/71, alla quale si deve la prima affermazione del principio, successivamente ribadita da varie pronunce, che

esprimono un orientamento ormai consolidato: sent. n. 2105/80; n. 555/84; n. 5699/86; n. 9407/87). E' quindi seguito il riconoscimento di varie posizioni giuridiche, che del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di volta in volta elevava alla dignità di diritto soggettivo: è il caso del c.d. diritto all'integrità del patrimonio o alla libera determinazione negoziale, che ha avuto frequenti applicazioni (sent. n. 2765/82; n. 4755/86; n. 1147/92; n. 3903/95), ed in relazione al quale è stata affermata, tra l'altro, la risarcibilità del danno da perdita di *chance*, intesa come probabilità effettiva e congrua di conseguire un risultato utile, da accertare secondo il calcolo delle probabilità o per presunzioni (sent. n. 6505/85; n. 6657/91; 781/92; n. 4725/93). Ma ancor più significativo è stato il riconoscimento della risarcibilità della lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale nei rapporti familiari (sent. n. 4137/81; n. 6651/82; n. 1959/95), ed anche nell'ambito della famiglia di fatto (sent. n. 2988/94), purché si tratti, appunto, di aspettative qualificabili come "legittime" (e non di mere aspettative semplici), in relazione sia a precetti normativi che a principi etico-sociali di solidarietà familiare e di costume". Pertanto, occorre chiarire che "siffatta evoluzione giurisprudenziale è stata condivisa nella sostanza dalla dottrina, che ha apprezzato le ragioni di giustizia che la ispiravano, ma ha tuttavia avuto buon gioco nel rilevare che la S.C., pur riaffermando il principio dell'identificazione del «danno ingiusto» con la lesione del diritto soggettivo, in pratica lo disattendeva sempre più spesso, «mascherando» da diritto soggettivo situazioni che non avevano tale consistenza, come il preteso diritto all'integrità del patrimonio, le aspettative, le situazioni possessorie" [Cass. sent. n. 500/99/SU].

La sentenza n. 500/99/SU della Suprema Corte: i quattro motivi che hanno causato la svolta del 1999. La reale natura dei diritti affievoliti e dei diritti in attesa di espansione: l'accoglimento della tesi di Pace. Un possibile errore di prospettiva: la lettura «amministrativistica» della sentenza n. 500/99/Su della Cassazione. La tesi del graduale recepimento della teoria di Rodotà

Nella sentenza n. 500/99/SU, la Cassazione ha indicato **i motivi** posti a fondamento del mutamento di prospettiva relativo all'ambito di operatività della tutela aquiliana: "Il ricorso ripropone la questione della risarcibilità degli interessi legittimi, o meglio il problema della configurabilità della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., della P.A. per il risarcimento dei danni derivanti ai soggetti privati dalla emanazione di atti o di provvedimenti amministrativi illegittimi, lesivi di situazioni di interesse legittimo.

Ritengono tuttavia queste S.U. di dover riconsiderare il proprio orientamento.

Non possono infatti essere ignorati: a) il radicale dissenso sempre manifestato dalla quasi unanime dottrina, che ha criticato i presupposti dell'affermazione, individuati nella tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c. e denunciato come iniqua la sostanziale immunità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina; b) il progressivo formarsi di una giurisprudenza di legittimità volta ad ampliare l'area della risarcibilità ex art. 2043 c.c., sia nei

rapporti tra privati, incrementando il novero delle posizioni tutelabili, che nei rapporti tra privati e P.A., valorizzando il nesso tra interesse legittimo ed interesse materiale sottostante (elevato ad interesse direttamente tutelato); c) le perplessità più volte espresse dalla Corte Costituzionale circa l'adeguatezza della tradizionale soluzione fornita all'arduo problema (sent. n. 35/1980; ord. n. 165/1998); d) gli interventi legislativi di segno opposto alla irrisarcibilità, culminati nel d. lgs. n. 80 del 1998, che, nell'operare una cospicua redistribuzione della competenza giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo in base al criterio della giurisdizione esclusiva per materia, ha attribuito in significativi settori al giudice amministrativo, investito di giurisdizione esclusiva (comprensiva, quindi, delle questioni concernenti interessi legittimi e diritti soggettivi), il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto" [Cass. sent. n. 500/99]

La Suprema Corte si è poi soffermata su ciascun motivo: innanzi tutto, **riguardo al progressivo formarsi di una giurisprudenza di legittimità volta ad ampliare l'ambito di operatività della tutela aquiliana ex art. 2043 c.c. ed al radicale dissenso manifestato dalla dottrina riguardo alla tradizionale interpretazione dell'articolo testé citato**, la Corte suddetta ha precisato: "siffatta evoluzione giurisprudenziale è stata condivisa nella sostanza dalla dottrina, che ha apprezzato le ragioni di giustizia che la ispiravano, ma tuttavia ha avuto buon gioco nel rilevare che la S. C., pur riaffermando il principio dell'identificazione del "danno ingiusto" con la lesione del diritto soggettivo, in pratica lo disattende sempre più spesso "mascherando" da diritto soggettivo situazioni che non avevano tale consistenza, come il preteso diritto all'integrità del patrimonio<sup>1</sup>, le aspettative, le situazioni possessorie" [Cass. sent. n. 500/99].

Con riferimento alla specifica questione riguardante la risarcibilità degli interessi legittimi, la Cassazione ha puntualizzato che il tradizionale orientamento, preclusivo della risarcibilità medesima, era stato sostanzialmente superato mediante "operazioni di trasfigurazione di alcune figure di interesse legittimo in diritti soggettivi, con conseguente apertura dell'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., a questi ultimi tradizionalmente riservata" [Cass. sent. n. 500/99].

Particolarmente interessante è la descrizione fornita dalla Corte relativamente all'iter seguito per realizzare siffatta trasfigurazione: è stato specificato che "ciò è stato possibile focalizzando l'attenzione sull'interesse materiale sotteso (o correlato) all'interesse legittimo.

L'interesse legittimo non rileva infatti come situazione meramente processuale, quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, del quale non sarebbe quindi neppure ipotizzabile lesione produttiva di danno patrimoniale, ma ha anche natura



sostanziale, nel senso che si correla ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione) può concretizzare danno.

Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è pur sempre l'interesse ad un bene della vita: ciò che caratterizza l'interesse legittimo e lo distingue dal diritto soggettivo è soltanto il modo o la misura con cui l'interesse sostanziale ottiene protezione" [Cass. sent. n. 500/99].

La Cassazione ha precisato, altresì, che l'interesse legittimo deve essere "inteso (ed in tal senso viene comunemente inteso) come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene. In altri termini, l'interesse legittimo emerge nel momento in cui l'interesse del privato ad ottenere o a conservare un bene della vita viene a confronto con il potere amministrativo, e cioè con il potere della P.A. di soddisfare l'interesse (con provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell'istante), o di sacrificarlo (con provvedimenti ablatori)" [Cass. sent. n. 500/99].

Tornando ad analizzare le modalità impiegate dalla Cassazione, prima del 1999, allo scopo di includere, sostanzialmente, gli interessi legittimi (oppositivi) nell'area della tutela aquiliana, è necessario soffermarsi sulla seguente puntualizzazione: "La tecnica è stata assai simile a quella, già descritta, utilizzata per ampliare l'area della risarcibilità ex art. 2043 c.c. nei rapporti tra privati, e cioè l'elevazione di determinate figure di interessi legittimi (diversificate per contenuto e forme di protezione) a diritti soggettivi. Ciò si verifica, infatti, quando si ammette la risarcibilità del c.d. diritto affievoliti, e cioè dell'originaria situazione di diritto soggettivo incisa da un provvedimento illegittimo che sia stato poi annullato dal giudice amministrativo con effetto ripristinatorio retroattivo (in tal senso, tra le pronunce risalenti: sent. n. 543/69; n. 5428/79; tra quelle più recenti: sent. n.12361/92; n. 6542/95). La vicenda può invero essere anche intesa in termini di tutela di un «interesse legittimo oppositivo», considerando che il provvedimento illegittimo estingue il diritto soggettivo, ed il privato riceve tutela grazie alla facoltà di reazione propria dell'interesse legittimo, prima davanti al giudice amministrativo, per l'eliminazione dell'atto, e successivamente davanti al giudice ordinario che dispone del potere di condanna al risarcimento, per la riparazione delle ulteriori conseguenze patrimoniali negative.

L'esigenza di ravvisare un diritto soggettivo che rinasce è palesemente dettata dalla necessità di muoversi nell'area tradizionale dell'art. 2043 c.c.

Ed analogo considerazione può valere in relazione all'ipotesi (che costituisce sviluppo di quella precedente) della c.d. riespansione della quale beneficia anche il diritto soggettivo (non originario

ma) nascente da un provvedimento amministrativo, qualora sia stato annullato il successivo provvedimento caducatorio dell'atto fonte della posizione di vantaggio (tra le più rilevanti decisioni che accolgono tale ricostruzione, apparsa alla dottrina alquanto barocca, possono ricordarsi: sent. n. 5145/79; sent. n. 5027/92; sent. n. 2443/83; sent. n. 656/86; sent. n. 2436/97; sent. n. 3384/98). Anche nell'ambito di tale vicenda può invero rilevarsi che il privato, una volta acquisita in forza del provvedimento amministrativo (di concessione, autorizzazione, licenza, ammissione, iscrizione e così via) la posizione di vantaggio, risulta titolare di un «interesse legittimo oppositivo» alla illegittima rimozione della detta situazione, del quale si avvale utilmente sia per eliminare l'atto, sia per ottenere la reintegrazione dell'eventuale pregiudizio patrimoniale sofferto (rivolgendosi in successione ai due diversi giudici, poiché nessuno dei due è titolare di giurisdizione piena: ed è palese la macchinosità del sistema che, di regola, richiede tempi lunghissimi).

Vale, anche in riferimento a tale ulteriore ipotesi, l'osservazione, già svolta circa le ragioni che imponevano di ravvisare un diritto soggettivo" [Cass. sent. n. 500/99/SU].

**Riepilogando: La Cassazione, prima del 1999, disponeva, sostanzialmente, il risarcimento del danno derivato dalla menomazione di interessi legittimi oppositivi. Utilizzava, a tal fine, i cosiddetti diritti in attesa di espansione e i diritti affievoliti (solamente) per rispettare, formalmente, il tratizio principio che delimitava l'area del danno ingiusto attraverso la figura del diritto soggettivo.**

Si tratta di conclusioni perfettamente in linea con quanto affermato dalla migliore dottrina. Eloquenti, in proposito, le seguenti riflessioni: “la giurisprudenza della Cassazione, che pure afferma la risarcibilità dei soli diritti soggettivi, va attentamente analizzata per vedere se a quella chiusura di principio verso la risarcibilità degli interessi legittimi non si accompagna nel concreto, una dilatazione della nozione del diritto soggettivo e, quindi, una tutela risarcitoria dell'interesse legittimo... pur sotto mentite spoglie.

Lo strumentario dei diritti affievoliti e dei diritti in attesa di espansione – la cui natura giuridica e tutela processuale amministrativa si identificano con quelle dell'interesse legittimo – potrebbe palesarsi, in questa ottica, come il cavallo di Troia utilizzato dall'interesse legittimo per entrare nella cittadella del diritto soggettivo, al fine di dividerne la tutela risarcitoria” [Pace A., *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 1996, p. 119]

La Cassazione, peraltro, ha specificato che, in talune ipotesi, “è stata riconosciuta la risarcibilità di interessi legittimi pretensivi: si tratta dei casi, puntualmente segnalati dalla dottrina, degli interessi legittimi pretensivi lesi da fatto reato (sent. n. 5813/85 e n. 1540/95, entrambe relative ad ipotesi di aspettative di avanzamento di carriera o di assegnazione di funzioni superiori da parte di pubblici dipendenti, frustrate da procedure concorsuali irregolari nelle quali era stata ravvisata ipotesi di

reato: in tal caso il limite tradizionale dell'art. 2043 c.c. è stato superato applicando l'art. 185 c.p., che non richiede l'ingiustizia del danno). E va ancora ricordato che, ritenendosi configurabile una posizione di interesse legittimo (pretensivo) anche nei rapporti tra privati [...] va riconosciuta la risarcibilità della lesione di tale posizione per effetto dell'illegittimo esercizio di «poteri privati» (nella specie nell'ambito di un rapporto di lavoro con un ente pubblico economico) (sent. n. 5668/79). Può quindi concludersi, in esito alla compiuta rassegna (meramente esemplificativa, e quindi senza pretese di completezza), che anche il principio della irrisarcibilità degli interessi legittimi (pretensivi, in quanto per quelli oppositivi il limite è stato superato con le tecniche sopra descritte), malgrado sia tenacemente ribadito, risulta meno granitico di quanto comunemente si ritiene» [Cass. sent. n. 500/99/SU].

La Cassazione, nella storica sentenza del 1999, ha tenuto in considerazione, inoltre, come si è detto, **taluni interventi legislativi in netta antitesi con la tradizionale esclusione dell'interesse legittimo dall'area del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., nonché le perplessità più volte manifestate dalla Corte Costituzionale**, la quale, difatti, «non ha mancato di rilevare come la tesi che vuole non risarcibili i danni patrimoniali cagionati dall'esercizio illegittimo della funzione pubblica a posizioni di interesse legittimo, in base ad una delle possibili interpretazioni dell'art. 2043 c.c., determina l'insorgere di un problema di indubbia gravità, che richiede «prudenti soluzioni normative, non solo nella disciplina sostanziale ma anche nel regolamento delle competenze giurisdizionali» (Corte Cost. sent. n. 35/80), « e nelle scelte tra misure risarcitorie, indennitarie, reintegrative in forma specifica e ripristinatorie, ed infine nella delimitazione delle utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della P.A.» (Corte Cost. ord. n. 165/98)» [Cass. sent. n. 500/99/SU].

Naturalmente, la sentenza in commento contiene altri, interessanti, spunti, che, tuttavia, non è necessario in questa sede analizzare. E' sembrato opportuno, invece, menzionare i motivi che hanno indotto la Corte Suprema a mutare orientamento, nonché mettere in rilievo la reale natura dei «diritti» affievoliti e dei «diritti» in attesa di espansione. In estrema sintesi, mediante tali «diritti» la Cassazione ha esteso, già prima del 1999, l'area del danno ingiusto alle fattispecie contrassegnate dalla lesione di interessi legittimi oppositivi.

Orbene, è il momento di affrontare **l'argomento centrale del presente scritto**. Al fine di agevolare la comprensione della tesi che qui si sostiene, si propone **un brevissimo sunto** dei rilievi fin qui svolti: si è detto che la giurisprudenza, fino al 1971, limitava, benché solo in teoria, l'ambito di operatività della tutela aquiliana alle fattispecie contraddistinte dalla lesione di un diritto soggettivo assoluto. Nel 1971, l'area del danno ingiusto è stata estesa anche ai casi caratterizzati dalla lesione di un diritto di credito (diritti relativo). Pertanto, nel periodo intercorso tra il 1971 e il 1999, la

giurisprudenza circoscriveva, sebbene solo in teoria, l'ambito di operatività della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ. alle fattispecie contraddistinte dalla menomazione di un diritto soggettivo (assoluto o relativo). La dottrina ha costantemente criticato tale orientamento giurisprudenziale, mettendo in rilievo, soprattutto, l'ingiustificata esclusione dell'interesse legittimo dall'area del danno ingiusto *ex art. 2043 cod.civ.*

**Nel 1999, la quasi totalità della dottrina, dopo aver acclarato la riconosciuta risarcibilità dell'interesse legittimo, si è affrettata a celebrare l'agognata inclusione dell'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto. Tant'è vero che moltissimi studiosi hanno ritenuto che l'innovazione principale, introdotta mediante la sentenza n. 500/99/SU della Cassazione, fosse ravvisabile nell'inclusione anzidetta. In effetti, la conclusione è seducente, ma inesatta, secondo la tesi che qui si sostiene.**

**Come già detto più volte, lo scrivente non intende assolutamente negare che, tramite la storica pronuncia del 1999, la lesione degli interessi legittimi sia stata inclusa nell'area del danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ.**

**Si vuole, invece, confutare la tesi, sostenuta dalla quasi totalità della dottrina, che individua nella riconosciuta risarcibilità dell'interesse legittimo l'elemento principale della pronuncia suindicata.**

**Si possono citare, a tal proposito, le opinioni di studiosi illustri quali, ad esempio, Cerulli Irelli, Travi e Satta.**

**Secondo il primo**, la sentenza n. 500/99/SU della Corte Suprema, “ha fatto giustizia della antica convinzione ideologica circa la non risarcibilità degli interessi legittimi. L'amministrazione che agisce inure, produce un danno a soggetti terzi nell'ambito di loro interessi protetti dall'ordinamento (abbiano o meno, la consistenza di diritti soggettivi) è soggetta alla legge comune della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.)” [Cerulli Irelli, V., Corso di diritto amministrativo, Torino, 2002, p. XXI].

Con riferimento alla medesima pronuncia, **Travi** ha scritto: “La posizione della giurisprudenza era quindi ampiamente negativa riguardo alla risarcibilità degli interessi legittimi. Il risarcimento del danno causato ad interessi legittimi era tendenzialmente escluso; il risarcimento era ammesso in generale solo per la lesione di un diritto soggettivo. Questa posizione, benché da lungo tempo criticata dalla dottrina, è stata abbandonata dalla Cassazione solo nel corso del 1999, con la sentenza sez. un. 22 luglio 1999, n. 500. Gli argomenti addotti per il mutamento di indirizzo sono stati, innanzi tutto, di diritto sostanziale e hanno investito l'interpretazione complessiva della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. La Cassazione, nel superare l'identificazione tradizionale del danno ingiusto con il danno a diritti soggettivi, ha affermato che l'art. 2043 c.c. non

è la norma che integra la garanzia dei diritti soggettivi, ma è norma che assicura la riparazione del danno ingiustamente subito da un soggetto a causa dell'attività di un altro soggetto. La riparazione pertanto non riguarda solo i diritti soggettivi e non è limitata neppure ad interessi tipizzati da disposizioni particolari: in via di principio si estende a tutti gli interessi giuridicamente qualificati, comunque siano definiti. Restano esclusi così solo gli interessi di mero fatto" [Travi, A., Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2002, p. 77].

Il mutamento di prospettiva, in relazione alla risarcibilità degli interessi legittimi, è stato messo in rilievo, con enfasi, da **Satta**: " [...] In questo quadro irrompe la sentenza che si annota. Essa rovescia, se non in *toto* la propria giurisprudenza, certo radicalmente il principio. Gli interessi legittimi sono diventati risarcibili. Lo stato e le pubbliche amministrazioni sono civilmente responsabili per gli atti adottati anche nell'esercizio di poteri discrezionali. Tanto sono responsabili, che neppure occorre impugnare i provvedimenti di fronte al giudice amministrativo per chiedere il risarcimento del danno. I cittadini vedono così capovolto il loro rapporto con lo stato, rimosso dalla *turris eburnea* su cui lo si era collocato e tenuto. Stato e cittadini, cittadini e Stato stanno in reciproco rapporto di parità. Come sopra si diceva, la sovranità appartiene ora al popolo e non più allo Stato. L'art. 1 della Costituzione esce dal limbo dei preamboli e delle dichiarazioni enfatiche in cui di fatto lo si è relegato per cinquant'anni, per trovare concretezza nella vita quotidiana, nei quotidiani rapporti tra i cittadini e le loro amministrazioni. Tutto ciò era atteso da decenni e decenni, ed è ovvio compiacersene [...]" [Satta, F., in Giur. cost., 1999, p. 3244].

Si ritiene che le osservazioni di tali studiosi non siano interamente condivisibili. Si pensa, nel contempo, che non siano convincenti tutte le analisi dottrinali basate sull'idea che l'innovazione principale introdotta dalla Cassazione, mediante la sentenza n. 500/99, debba essere individuata nell'inclusione dell'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto (2043 cod. civ.).

**Secondo l'opinione di chi scrive, la giusta prospettiva è stata intuita da Alpa**, giacché egli, commentando le sentenze n. 500 e 501 del 1999 della Corte Suprema, ha puntualizzato: "Il punto saliente di tutto il ragionamento, per venire allora al *clou* delle pronunce, è dato dalla interpretazione della clausola del danno ingiusto. Qui le Sezioni Unite, da un lato, conservano la tradizionale posizione che dipinge il danno ingiusto come arrecato *non iure* e *contra ius*, dall'altro richiamano la più innovativa valutazione in termini di solidarietà desumibile dagli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., per concludere che le due tesi sotto il profilo delle «preesistenti situazioni del soggetto danneggiato [...] sostanzialmente convergono» e che gli interessi da considerare non sono rilevanti nella loro qualificazione formale, quanto per la comparazione della loro rilevanza se sono in conflitto tra loro" [Alpa, Diritto della responsabilità civile, Roma-Bari, 2003, p. 263].

Si ritiene che la ricostruzione di Alpa sia la migliore perché egli precisa esplicitamente, in nota [si veda Alpa, Diritto della responsabilità civile, op. cit., p. 263 e p. 274 nota 129], che la costruzione dottrinale basata sul principio di solidarietà ex art. 2 e 41 co. 2 Cost. risale al 1964 (Rodotà). Pertanto, sulla base della sua opinione, si può desumere, conformemente alla tesi qui sostenuta, che l'innovazione principale introdotta dalla pronuncia in commento deve essere identificata nel sostanziale accoglimento della teoria di Rodotà.

**In buona sostanza, Rodotà, nel 1964, e la Cassazione, nella sentenza n. 500/99, hanno individuato il medesimo ambito di operatività per la responsabilità civile ex art. 2043 cod.civ.**

Lo studioso anzidetto, difatti, ha circoscritto l'ambito di operatività della responsabilità aquiliana riferendosi alle ipotesi contrassegnate dalla "lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante" [Rodotà, op. cit., p. 195]. Nel contempo, egli ha precisato che "l'uso dell'espressione situazione giuridica (soggettiva), comune ormai agli scrittori più diversi, non vale tanto ad individuare una nuova categoria a priori dell'esperienza giuridica, quanto piuttosto ad assumere un riferimento comune per designare le diverse forme di protezione dell'interesse dei privati. Riferendosi a questo più ampio significato si avrebbe mancanza di rigore solo se, ricorrendo al termine situazione, si volesse far capo ad una mera registrazione della realtà empirica, i cui dati costituirebbero la fonte dello stesso regolamento giuridico: deve essere chiaro, invece, che la possibilità di considerare giuridicamente rilevante una determinata situazione soggettiva dipende esclusivamente dalla qualificazione operata da una norma" [Rodotà, op. cit., p. 200]. Pertanto, "per situazione giuridica deve intendersi «il modo di essere e il risultato della valutazione che la norma fa di interessi umani» [Nicolò, Istituzioni di diritto privato, I, Milano, 1962, p. 44] [...] L'art. 2043 [...] si riferisce ad una sfera giuridica preesistente, già posta da altre norme, e non è esso a crearla. E questa considerazione interessa [...] soprattutto per precisare in che senso sia possibile far capo al concetto di situazione giuridica rilevante al fine di circoscrivere l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità.

La nozione di rilevanza, allora, proprio per il suo carattere formale, non può costituire uno strumento per operare distinzioni all'interno del complesso delle situazioni giuridiche soggettive: sulla scorta di essa è possibile soltanto accertare i casi in cui un interesse non si configura più sotto un profilo economico, morale o sociale ma è assunto tra quelli protetti dal diritto" [Rodotà, op. cit., p. 201-203].

Tali precisazioni di Rodotà erano state già proposte, tuttavia è sembrato opportuno riproporle al fine di spiegare che, secondo l'opinione di chi scrive, fra la formula impiegata dalla Cassazione e quella impiegata da Rodotà per delimitare i confini della tutela risarcitoria ex art. 2043 cod.civ. vi è sostanziale identità.

La Cassazione del resto, nella pronuncia del 1999, ha espressamente citato la concezione elaborata da Rodotà (lo confermano i rilievi di Alpa succitati), ed ha rilevato la sostanziale coincidenza delle due tesi: “L’area della risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell’illecito in quanto fatto lesivo di ben determinate situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì da una clausola generale, espressa dalla formula «danno ingiusto», in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno arrecato *non iure*, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione (*non iure*), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento (altra opinione ricollega l’ingiustizia del danno alla violazione del limite costituzionale della solidarietà, desumibile dagli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., in riferimento a preesistenti situazioni del soggetto danneggiato giuridicamente rilevanti, e sotto tale ultimo profilo le tesi sostanzialmente convergono)” [Cass. sent. n. 500/99/SU].

**Non soltanto il riferimento al limite della solidarietà, ma anche la menzione degli artt. 2 e 41, co. 2, Cost, contribuiscono a fugare i dubbi circa l’opinione cui la Corte Suprema si è riferita.**

Non deve trarre in inganno la differenza, meramente terminologica, tra la formula impiegata dalla Cassazione (lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante) e quella impiegata da Rodotà (lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante) al fine di circoscrivere l’area del danno ingiusto ex art. 2043 cod.civ.

E’ necessario mettere in rilievo **la differenza** tra la tesi secondo cui la fondamentale innovazione della citata pronuncia del 1999 è individuabile nell’ammissione dell’interesse legittimo nell’area della tutela aquiliana, e la tesi che qui si sostiene, secondo la quale la fondamentale innovazione della pronuncia predetta è ravvisabile nel sostanziale accoglimento della teoria di Rodotà, ovvero sia nell’accoglimento dell’interpretazione dell’art. 2043 cod. civ. che egli suggeriva già negli anni Sessanta.

**Semplicemente nel secondo caso la dilatazione dell’ambito di operatività della tutela aquiliana è maggiore.** In altri termini, se la Cassazione, ridisegnando i confini della tutela risarcitoria ex art. 2043 cod.civ., avesse, per così dire, affiancato soltanto l’interesse legittimo al diritto soggettivo, sarebbe stato giusto individuare l’innovazione essenziale introdotta dalla Corte Suprema, nel 1999, nella riconosciuta risarcibilità dell’interesse legittimo. Tuttavia, ciò non è avvenuto, e probabilmente, nel sottolineare il mutamento di prospettiva in tema di risarcibilità degli interessi legittimi, è stata sottovalutata la formula utilizzata per delimitare l’area del danno risarcibile. **La Cassazione, infatti, era stata chiarissima sul punto, giacché aveva precisato che, in futuro, il risarcimento del danno sarebbe stato disposto ogniqualvolta fosse stata ravvisabile, nella fattispecie concreta, la lesione di diritti soggettivi, di interessi legittimi e di altri interessi**

**giuridicamente rilevanti.** Se la stessa Corte Suprema ha riscontrato la sostanziale convergenza tra la sua tesi e quella di Rodotà, è perché, tanto la prima quanto la seconda, hanno delineato un ambito di operatività per la tutela ex art. 2043, che comprendeva (e comprende), oltre al diritto soggettivo e all'interesse legittimo, tutte le altre posizioni giuridicamente rilevanti (si può poi parlare, indifferentemente, di altri interessi giuridicamente rilevanti, come ha fatto la Cassazione, o di altre situazioni giuridicamente rilevanti, secondo la terminologia impiegata da Rodotà nel suo libro del 1964).

Si pensa, in definitiva, di aver dimostrato che la **differenza**, tra la formula impiegata dalla Cassazione, nel 1999, per delimitare l'area del danno ingiusto (lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante), e quella impiegata, allo stesso scopo, da Rodotà, nel 1964 (lesione di una qualsiasi situazione giuridica rilevante), sia **meramente terminologica**.

Una conferma ulteriore, in merito alla fondatezza delle osservazioni proposte, si può trarre dalla sentenza n. 2424/2004 della Cassazione. Si legge nella predetta pronuncia della Corte Suprema: «Va preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale – che può essere fatta valere dal privato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario – è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte (Cass. 22 novembre 1999, n. 12941). Ciò è tanto più vero a seguito della mutata concezione della “ingiustizia del danno” di cui all'art. 2043 c.c., per cui non è solo la lesione di un diritto soggettivo, ma anche di una posizione considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che obbliga l'autore dell'atto illecito al risarcimento del danno, in presenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 500/99).

Ne consegue che il rilascio di informazioni inesatte da parte della P.A. è da considerarsi come fonte di responsabilità aquiliana perché lede la posizione (meritevole di tutela) di affidamento che il soggetto in contatto con la P.A. ha nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.)».

Ebbene, **prima della sentenza n. 500/99/Su della Cassazione**, tale tipo di pronuncia sarebbe stata preclusa, quantomeno in base al principio che ha ispirato la tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c., dall'impossibilità di ravvisare la lesione di un interesse giuridico riconducibile nello schema del diritto soggettivo. **Attualmente**, avendo la Cassazione espressamente incluso nell'area del danno ingiusto la lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di un altro interesse giuridicamente rilevante, il problema non sussiste, ed anche la lesione dell'affidamento del privato nei confronti della P.A. (che la Cassazione desume dall'art. 97 Cost.) consente, in presenza «degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana» [Cass. sent. n. 2424/2004, in [www.eius.it](http://www.eius.it)], di accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.



Ora, coloro che individuano la fondamentale innovazione della sentenza n. 500/99 nella riconosciuta risarcibilità degli interessi legittimi, come giustificano tale pronuncia? Se la Cassazione avesse circoscritto l'area del danno ingiusto con riferimento esclusivo alle figure del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, non si potrebbe ottenere il risarcimento del danno per lesione dell'affidamento, poiché, indiscutibilmente, vi è una distinzione netta tra diritto soggettivo e interesse legittimo, da un lato, e affidamento, dall'altro. Si deve peraltro tenere in considerazione il fatto che la Corte Suprema ha esplicitamente menzionato, per giustificare la sua decisione, la rilettura dell'art. 2043 cod. civ. operata dalla Cassazione nel 1999.

**Si ritiene che le osservazioni svolte siano sufficienti per dimostrare che la nozione di interesse giuridicamente rilevante non postula il riferimento esclusivo alle figure del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, dal momento che essa include altresì il riferimento a quegli interessi che, pur non essendo non in grado di assurgere al rango di diritti soggettivi (o di interessi legittimi), sono comunque giuridicamente rilevanti.** Se, nonostante tali dati, posti a fondamento del nostro ragionamento, vi fossero ancora delle perplessità, esse sarebbero comunque superabili alla luce di quanto specificato, dalla Cassazione, nel 2003: “in realtà, il *fondamentale novum* espresso da Cassazione 500/99/Su, è che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione vantata da soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata soltanto in relazione all'ingiustizia del danno che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante [...] la tendenza ad una rilettura dell'art. 2043 cod.civ., di cui si è fatta interprete Cassazione 500/99/Su, s'impone alla luce del principio solidaristico derivante dall'art. 2 della Costituzione, ispirato ad una concezione di giustizia distributiva, e non commutativa, che si preoccupa non di irrogare la sanzione per il colpevole, quanto di distribuire equamente le conseguenze della lesione ad un interesse comunque preso in considerazione dall'ordinamento” [Cass. sent. n. 157/2003, in [www.eius.it](http://www.eius.it)].

Si tratta di una pronuncia essenziale, che avvalora l'assunto secondo il quale, in realtà, il punto cruciale della sentenza n. 500/99/Su della Cassazione è rappresentato dalla rilettura dell'art. 2043 cod.civ. e non già dall'ammissione dell'interesse legittimo nell'area del danno ingiusto; ammissione che si è comunque concretizzata tramite detta pronuncia.

Estendendo la nostra indagine, possiamo individuare, tenendo presenti le puntualizzazioni effettuate in sede di analisi della teoria di Rodotà, **un nesso logico nella recente giurisprudenza della Corte Suprema**

**Si può asserire, infatti, che la Cassazione ha gradualmente recepito la concezione elaborata da Rodotà, riconoscendo, in ordine cronologico, che la responsabilità civile ha una funzione**

**risarcitoria e non sanzionatoria; che l'art. 2043 cod.civ. deve essere interpretato in modo tale da considerare rilevante, ai fini dell'attivazione della tutela risarcitoria, la lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, ed infine, che la rilettura dell'art. 2043 cod.civ. s'impone alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.).**

La menzionata pronuncia del 1999 rappresenta il momento cruciale ai fini dell'accoglimento, da parte della Corte Suprema, della tesi di Rodotà, poiché, la Cassazione, pur prendendo formalmente le distanze dalla concezione innovativa, ne ha «metabolizzato» la fondamentale implicazione, ossia ha accolto l'interpretazione dell'art. 2043 cod. civ. che costui aveva suggerito nel 1964.

In altri termini, dietro l'apparente continuità con l'orientamento tradizionale, sia pure a livello meramente terminologico, realizzata attraverso l'utilizzo del noto duplice requisito richiesto per l'attivazione della tutela risarcitoria ( *danno non iure e contra ius*), la Corte Suprema ha sostanzialmente accolto la concezione solidarista della responsabilità civile e, di conseguenza, ha dilatato l'ambito di operatività della tutela ex art. 2043 cod. civ., includendo in siffatto ambito, oltre al diritto soggettivo, anche, ma non solo, le fattispecie connotate dalla lesione di un interesse legittimo.

**Analizzando nel dettaglio i tre punti** (cioè, riconoscimento della funzione risarcitoria della responsabilità civile, interpretazione dell'art. 2043 cod.civ. volta a ricomprendere, nell'area del danno ingiusto, la lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante ed, infine, identificazione esplicita del principio di solidarietà ex art. 2 e 41 co. 2 cod. civ. come fondamento della interpretazione dell'art. 2043 cod. civ.) può rilevarsi, **in primo luogo**, che già prima del 1999 era consolidata, in giurisprudenza, la tendenza a privilegiare il profilo risarcitorio della responsabilità di cui all'art. 2043 cod.civ.: “In giurisprudenza, si è accreditata la tesi in base alla quale la funzione della riparazione del danno è risarcitoria e non sanzionatoria: quest'ultima è assoluta solo in casi di eccezione stabiliti dalla legge, quale ad es. La responsabilità derivante all'editore per fatti imputabili ai cronisti, ai sensi della legge sulla stampa (art. 12 legge n. 17 del 1948)” [Alpa, La responsabilità civile, Milano, 1999, p. 605].

**In secondo luogo**, con riferimento alla sostanziale coincidenza fra l'interpretazione dell'art. 2043 cod.civ. scelta dalla Cassazione, nel 1999, e quella proposta da Rodotà, nel 1964, i rilievi svolti poc'anzi dimostrano la giustizia dell'assunto.

**In terzo luogo**, riguardo alla individuazione del principio di solidarietà come fondamento dell'interpretazione dell'art. 2043 cod.civ., è eloquente l'asserzione contenuta nella sentenza n. 157/2003 della Corte Suprema, testé citata.

In virtù dei rilievi proposti, pare evidente in che senso possa parlarsi di graduale recepimento, operato dalla Cassazione, della teoria di Rodotà.

Ebbene, la rilevanza della normativa costituzionale, ed in particolare del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., ai fini della dilatazione della tutela aquiliana ex art. 2043 c.c., si giustifica alla luce della teoria che Rodotà ha elaborato negli anni Sessanta e che, secondo la tesi che qui si sostiene, è stata accolta dalla Corte Suprema sostanzialmente nel 1999 e anche formalmente nel 2003.

**Due puntualizzazioni** devono essere effettuate: **anzitutto**, si deve rilevare che una pronuncia antecedente al 2003 ha messo in rilievo esplicitamente la correlazione tra il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e la dilatazione dell'area del danno ingiusto. Infatti, si legge nella sentenza 13 novembre n. 11625/2000 della Cassazione: “Verosimilmente il fondamento di questa tesi è da ricercare nelle teorie tradizionali che, con varietà di argomentazioni, pervengono nella sostanza a ricostruire la responsabilità extracontrattuale come fondata su norme di relazione, non diversamente da quella contrattuale, e a ricondurre l'illecito alla violazione di un diritto soggettivo assoluto con la conseguenza di ritenere ingiusto esclusivamente il danno che un tale diritto leda.

A monte di questa visione (costruita dalla dottrina anche con una lettura integratrice dell'art. 1151 del vecchio c.c. che, in verità, nessun appiglio forniva a questa teoria), ovviamente riduttiva dei limiti della risarcibilità, si pone una visione prettamente liberista della società (*laissez faire*) tesa a non esporre le attività produttive ad eccessive richieste di danni e a limitare la protezione dal danno ai soli casi in cui i diritti soggettivi (e solo alcuni di essi) siano espressamente attribuiti dalla legge al singolo. Una più ampia tutela, secondo questa impostazione teorica, sarebbe inoltre fonte di incertezze, per le difficoltà di identificare gli interessi protetti, e comporterebbe un'eccessiva discrezionalità dei giudici: si comprende quindi perché, da queste premesse dommatiche, si pervenga anche ad affermare il principio della tipicità dell'illecito (attribuendo all'art. 2043 una funzione ricognitiva dei diritti soggettivi già previsti da altre norme). In questa visione dei rapporti giuridici, la tesi della necessità della relazione intersubiettiva trova una sua (certamente non insuperabile ma) logica spiegazione: se danno ingiusto è soltanto quello idoneo a ledere un diritto soggettivo assoluto attualmente esistente (il diritto di proprietà, gli altri diritti reali, i diritti della personalità ecc.), è comprensibile che si richieda, perché possa realizzarsi la fattispecie della responsabilità, l'esistenza del soggetto titolare di questo diritto soggettivo nel momento in cui la condotta antiggiuridica viene posta in essere. Un diritto soggettivo assoluto non sarebbe infatti configurabile senza l'esistenza di una persona cui sia attribuito.

Negli ultimi decenni questa impostazione teorica è stata però sottoposta a vivaci critiche tanto che oggi può ritenersi ampiamente superata. Si è invece affermata, prima in dottrina e poi in giurisprudenza, una visione assai meno riduttiva dell'illecito con l'affermazione dell'estensione della risarcibilità del danno ben al di là della violazione dei diritti soggettivi assoluti, fino a ricomprendervi la violazione dei diritti (relativi) di credito (tutela aquiliana del credito), di interessi

legittimi (si vedano le recentissime sentenze delle sezioni unite civili della Corte di cassazione 22 luglio 1999, nn. 500 e 501), di interessi diffusi, di aspettative. E, mentre in passato il danno poteva considerarsi ingiusto solo se ledeva un diritto che la legge attribuiva esplicitamente ad un soggetto, in base a questi più recenti orientamenti questa qualificazione può aversi anche nei casi in cui un soggetto, non esplicitamente autorizzato da una norma (e qualche volta anche se autorizzato, come si dirà in prosieguo), arreca un danno ad un terzo non necessariamente titolare di un diritto soggettivo. Di questo mutamento teorico è stata protagonista la dottrina giuridica. La giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, è rimasta più legata, e lo è tuttora, almeno nelle enunciazioni astratte, alla concezione tradizionale dell'illecito anche se, di fatto, l'ha ampiamente superata ("aggirata": così si esprimono le sez. un. civili nelle citate sentenze 500 e 501 del 1999) in un primo tempo ricomprendendo nella tutela anche la lesioni dei diritti soggettivi non assoluti e poi ampliando l'area tradizionale della risarcibilità del danno aquiliano con il riconoscimento della dignità di diritto soggettivo a posizioni giuridiche che tali non erano (le sentenze da ultimo citate ricordano il "diritto" all'integrità del patrimonio, alla libera determinazione negoziale; la risarcibilità del danno da perdita di chance o quello da lesione di legittime aspettative nei rapporti familiari ed anche nell'ambito della famiglia di fatto).

Con le più volte ricordate sentenze delle sezioni unite civili questo processo teorico ha trovato, anche nella giurisprudenza di legittimità, la sua conclusione, non solo perché ha riconosciuto la (sempre negata) risarcibilità del danno provocato dalla lesione dell'interesse legittimo, ma perché ha esplicitamente affermato il superamento, anche teorico, della ricordata tradizionale impostazione che individuava il fatto illecito nella lesione del diritto soggettivo. Logico corollario di questa revisione critica è il rifiuto del concetto di tipicità dell'illecito e l'attribuzione, all'art. 2043 c.c., non più delle caratteristiche di norma ricognitiva ma di vera e propria clausola generale di responsabilità civile.

Insomma, in passato l'illecito si configurava nell'indebita invasione della sfera giuridicamente ed espressamente protetta; oggi può configurarsi nell'invasione (non vietata ma) non autorizzata di questa sfera intesa in termini ben più estesi del diritto soggettivo assoluto e che inoltre, con ulteriore estensione della sfera soggettiva protetta, può assumere anche i caratteri di un interesse attribuito al cittadino, alla persona, all'individuo l'espressione usata dall'art. 32 della Costituzione, indipendentemente dall'esistenza di una norma di relazione che lo tuteli con l'esplicita attribuzione di un diritto soggettivo.

Questa elaborazione - che ha il suo fondamento in diverse norme della Costituzione, ed in particolare nell'art. 2, improntato ad una visione solidaristica della società, ma trova vari argomenti di supporto anche nelle norme del codice civile - non è rimasta al livello di affermazioni teoriche

ma ha costituito il fondamento dell'estensione della tutela giuridica di interessi in passato privi di tutela: si pensi, in particolare, alla tutela della salute (non più riduttivamente intesa come tutela dell'integrità fisica), a quella dell'ambiente, agli interessi dei consumatori. Tutti settori nei quali il dato di partenza non è costituito da un diritto soggettivo attribuito al singolo, ma dall'interesse diffuso di una categoria di persone. Si pensi, sul piano più strettamente individuale, all'estensione della tutela operata riguardo alla lesione del rapporto parentale (v. Trib. Milano 31 maggio 1999 e Trib. Treviso 25 novembre 1998, entrambe in *Danno e resp.*, 2000, 67) o a quella riferita al danno c.d. esistenziale (v. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1986, n. 6607; sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713)" [Cass. sent. n. 11625/2000].

Questa sentenza conferma l'esattezza della tesi che qui si sostiene. E' sufficiente concentrare l'attenzione su tre profili: Innanzi tutto, l'evoluzione giurisprudenziale contrassegnata dalla progressiva dilatazione dell'area del danno ingiusto, e il conseguente accantonamento dell'orientamento tradizionale (che limitava il ristoro del danno ai casi di lesione di diritti soggettivi); poi, il riferimento al contributo determinante della dottrina acciocché si concretizzasse la dilatazione dell'ambito di operatività della tutela aquiliana e, in terzo luogo, il riferimento, oltre che all'art. 2 Cost., anche a norme del codice civile per l'elaborazione della concezione incentrata sul principio di solidarietà, che ha sostituito, ormai anche in giurisprudenza, quella pregressa.

Difatti Rodotà, come si è visto, ha analizzato la normativa costituzionale soltanto dopo aver valutato le indicazioni desumibili dalla normativa civilistica (art. 833, 1175, 1337 ). **La seconda precisazione è la seguente:** si è acclarata la corrispondenza tra alcuni elementi della tesi di Rodotà (del 1964) ed i recentissimi orientamenti giurisprudenziali (la funzione risarcitoria della responsabilità civile, l'ambito di operatività dell'art. 2043 cod.civ., il principio costituzionale di solidarietà *ex* art. 2 e 41 co. 2 come fondamento dell'interpretazione dell'art. 2043 cod.civ.).

Orbene, allorché si sostiene che la Cassazione ha gradualmente recepito la tesi di Rodotà, non si esprime una mera opinione, giacché l'esattezza della ricostruzione qui proposta è dimostrata da dati oggettivi, vale a dire le sentenze di volta in volta citate.

**Naturalmente il lettore può contestare la tesi di Rodotà.** Può, per esempio, in linea con le osservazioni proposte da uno studioso autorevole come Scognamiglio, ritenere insoddisfacente sia il riferimento, effettuato da Rodotà, al concetto di situazione giuridica rilevante, che il rinvio al principio di solidarietà per interpretare l'art. 2043 cod.civ.: "[...] Non sembra che la nozione, troppo indistinta e generica, di situazione costituisca per altro verso un criterio abbastanza soddisfacente per la soluzione del problema; e non può certo dirsi che sia destinata ad acquistare un sufficiente significato, e la necessaria concretezza, con il rinvio ad un principio a sua volta di contenuto lato e generale, come deve ritenersi quello della solidarietà sociale" [Scognamiglio R., *Risarcimento del*

danno, in Novissimo digesto italiano, vol. XVI, Torino, 1969, p. 11]. **Ma l'eventuale perplessità in ordine alla giustizia della tesi di Rodotà non muta la sostanza:** non si può negare, infatti, che la Cassazione abbia riconosciuto, dapprima, che la responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. ha una funzione risarcitoria e non già sanzionatoria, poi, che la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante determina, purché, ovviamente, sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile, l'attivazione della tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., ed infine, che il fondamento di tale interpretazione dell'art. 2043 cod.civ. deve essere individuato nel principio di solidarietà.

**Pertanto,** il fondamento costituzionale della responsabilità civile emerge, in virtù dei rilievi svolti, tramite la correlazione fra il principio costituzionale di solidarietà e la dilatazione dell'area del danno ingiusto (conseguente alla rilettura dell'art. 2043 cod.civ. operata dalla Cassazione nel 1999). **Tale conclusione, d'altro canto, deve essere integrata con alcune osservazioni supplementari, le quali metteranno in rilievo la correlazione tra la dilatazione dell'ambito di operatività della tutela ex art. 2059 cod.civ. e taluni precetti costituzionali.**

Il fondamento costituzionale della responsabilità civile: osservazioni conclusive

**Dalla cosiddetta lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ., profilata dalla Corte di Cassazione nel 2003, ed accolta, con favore, dalla Corte costituzionale nello stesso anno, si possono ricavare utili indicazioni concernenti la tesi che qui si sostiene.**

L'art. 2059 cod.civ. prescrive: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".

E' necessario, dapprima, conoscere **l'itinerario logico che ha ispirato la lettura suddetta**: "All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 c.p. del 1930. Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all'art. 2 Cost., riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia stato leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione trova il sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla

lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte Cost., sent. n. 88/79. Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionato dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, della legge 31 dicembre 1996 n. 675: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Appare inoltre significativa l'evoluzione della giurisprudenza di questa S.C., sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.). In proposito va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla sent. n. 3675/81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, formula con la quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona. Non ignora il collegio che la tutela risarcitoria del cosiddetto danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost., e non già in ragione della collocazione del danno biologico nell'ambito dell'art. 2059 c.c., quale danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue radici (v. Corte Cost., sent. n. 184/1986) nella esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) dal limite posto dall'art. 2059 c.c. (norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva sentenza – sent. n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale -, ha indotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l'occasione, merita di essere rimeditato. Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c. e il danno morale soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (v. da ultimo, sent. n. 2367/00). Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di «danno non patrimoniale», inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come «danno morale soggettivo». Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno,



etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 cod. civ., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l'art. 2059 cod. civ. del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicita dal solo art. 185 c.p. (ma v. anche l'art. 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.

Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte cost., sent. n. 184/86, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex art. 2043 cod. civ. al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2959 c.c.

D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma non necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" [Cass. sent. n. 8827/2003].

**Oggigiorno dunque, ciò che rileva, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod.civ.**, "è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica" [Cass. sent. n. 8827/2003].

Utile indicazioni, inoltre, derivano da taluni rilievi della Corte Suprema pertinenti al **danno da uccisione di un congiunto**: "L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una

riparazione), ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca quindi nell'area dell'art. 2059 c.c. [...] Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica)" [Cass. sent. n. 8828/2003].

La Cassazione, tra l'altro, ha precisato, con riferimento al danno non patrimoniale (art. 2059 cod.civ.) derivante dall'uccisione del congiunto, che "la sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazioni equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti" [Cass. sent. n. 8828/2003].

La rilettura dell'art. 2059 cod.civ. operata dalla Cassazione (nel 2003) è stata accolta con favore dalla Corte costituzionale: "[...] Può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 cod.civ. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale ) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona" [Corte cost. sent. n. 233/2003, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)].

Le osservazioni proposte contribuiscono ad identificare il fondamento costituzionale della responsabilità civile, vale a dire la connessione [a proposito della connessione tra la normativa civilistica e la normativa costituzionale, si segnala la pregevole analisi di Esposito M., Diritti fondamentali e responsabilità patrimoniale: un problema di diritto privato internazionale, in *Giur. cost.*, 1997, p. 1402] tra la normativa costituzionale e la dilatazione dell'ambito di operatività della tutela aquiliana, dacché, a seguito della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ., operata dalla Cassazione, il risarcimento del danno *ex art. 2059* si può ottenere ogniqualvolta è ravvisabile l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, dalla quale derivino pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, a prescindere dal fatto che sia stato commesso un reato. **Un tempo, al contrario, l'ambito di operatività della tutela di cui all'art. 2059 cod.civ. era assai limitato:** "Ritiene il collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa" [Cass. sent. n. 8827/2003].

La giustizia delle osservazioni qui proposte in relazione al danno non patrimoniale è confermata da una recentissima pronuncia: "[...] Conformemente, del resto, a quanto riconosciuto, in via di principio, da questa stessa Corte, là dove figura affermato che, nel vigente assetto dell'ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione, che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento transeunte dell'animo (Cassazione 8827/2003 e 8828; 17429/2003; 19057/2003; 729/2005), ovvero, con specifico riguardo al tema dell'equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, dagli stati d'ansia, dal patimento e dal disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell'attesa di una decisione vertente su un bene della vita reclamato dal soggetto interessato, ma comprende altresì il pregiudizio che dalla durata irragionevole dell'attesa di giustizia si riflette sulla vita di relazione del medesimo soggetto (Cassazione 6168/2003)" [Cass. sent. n. 19354/2005].

**Un'ultima riflessione pare opportuna.** Secondo quanto precisato dalla Cassazione, nelle sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, e dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 233/2003, la riparazione del danno non patrimoniale si può ottenere nell'ipotesi di danno biologico (**art. 32 Cost.**), di danno

morale soggettivo (**art. 2 Cost.**), di danno da uccisione di congiunto (**artt. 2, 29, 30 Cost.**), nonché di «danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» [Corte cost. sent. n. 233/2003].

Emerge, in maniera nitida, la correlazione tra la dilatazione dell'ambito di operatività della tutela risarcitoria *ex art. 2059 cod.civ.* e la Costituzione, giacché, in virtù delle pronunzie suindicate, la lesione di qualsivoglia interesse inerente alla persona non connotato da rilevanza economica, ma costituzionalmente tutelato, dischiude la via al risarcimento *ex art. 2059 cod.civ.*

**E' evidente, pertanto, la connessione fra l'estensione della tutela *ex art. 2059 cod.civ.* e la normativa costituzionale.** Non a caso la Corte costituzionale, riferendosi alle sentenze nn. 8827 e 8828/2003 della Cassazione, ha utilizzato la locuzione «interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ.» [Corte cost. sent. n. 233/2003].

D'altro canto, di recente, è stato disposto dalla Cassazione il risarcimento del danno *ex art. 2043 cod.civ.* in virtù del collegamento tra tale precetto e l'art. 97 Cost., dal quale si è desunta la tutela dell'affidamento del privato nei confronti della P.A.: «Va preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale – che può essere fatta valere dal privato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario – è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte (Cass. 22 novembre 1999, n. 12941). Ciò è tanto più vero a seguito della mutata concezione della “ingiustizia del danno” di cui all'art. 2043 c.c., per cui non è solo la lesione di un diritto soggettivo, ma anche di una posizione considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che obbliga l'autore dell'atto illecito al risarcimento del danno, in presenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 500/99). Ne consegue che il rilascio di informazioni inesatte da parte della P.A. è da considerarsi come fonte di responsabilità aquiliana perché lede la posizione (meritevole di tutela) di affidamento che il soggetto in contatto con la P.A. ha nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.)» [Cass. sent. n. 2424/04].

Da tali osservazioni si evince **la tendenza della Cassazione a selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti tramite l'esplorazione delle potenzialità interpretative della Costituzione.**

Questa affermazione, in sé, non contiene nulla di eclatante. Difatti, è già stato posto in rilievo il fatto che, “attualmente, si propone di intendere l'espressione ingiustizia del danno con riferimento ai principi costituzionali: è danno ingiusto la lesione di un qualsiasi interesse direttamente tutelato dalla Costituzione (diritto alla salute, diritto di proprietà), qualsiasi interesse tutelato dalla legge e,

ancora, qualsiasi interesse che, comparato con quello del danneggiante, risulta maggiormente meritevole di tutela” [Alpa, Istituzioni di diritto privato, 1997, p. 1128].

L’interrogativo al quale si vuole provare a rispondere è, però, il seguente: vi è la possibilità di individuare una correlazione tra la tesi (di Rodotà) imperniata sul principio di solidarietà, che, secondo quanto qui si sostiene, è stata gradualmente recepita dalla Cassazione, e siffatto criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti (criterio tendente a valorizzare le potenzialità interpretative della Costituzione)?

E’ possibile, a mio avviso, individuare una correlazione tra la tesi dello studioso summenzionato e la tendenza, della Cassazione, a selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti tramite la normativa costituzionale

Difatti, secondo Rodotà, come si è detto, la responsabilità civile è configurabile allorquando venga lesa una qualsiasi situazione giuridica rilevante.

Affinché sia ravvisabile una situazione giuridica rilevante, è necessario, in virtù della tesi del medesimo studioso, che (almeno) una norma giuridica tuteli un interesse dei privati.

Orbene, dalla giurisprudenza della Cassazione si può inferire, come si è precisato poc’anzi, la tendenza della Corte Suprema a selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti tramite l’esplorazione delle potenzialità interpretative della Costituzione.

Sicché può **ipotizzarsi** che la necessità di individuare, di volta in volta, una norma giuridica volta a tutelare un interesse dei privati, sia stata (e sia) soddisfatta dalla Cassazione anche tramite la normativa costituzionale.

In ogni caso, quand’anche **l’ipotesi proposta** fosse del tutto infondata, quand’anche, cioè, la tendenza a selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti mediante la normativa costituzionale si potesse giustificare in virtù di un differente percorso logico, il fondamento costituzionale della responsabilità civile emergerebbe comunque in virtù della correlazione, **in primo luogo**, tra l’estensione della responsabilità ex art. 2043 cod.civ. ed il principio costituzionale di solidarietà, **ed in secondo luogo**, tra la dilatazione dell’ambito di operatività della tutela ex art. 2059 cod.civ. e la normativa costituzionale riguardante gli interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

dott. Angelo Ippoliti

articolo pubblicato su [www.overlex.com](http://www.overlex.com)